

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 27 marzo 2017

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 23 marzo 2017 - n. 3259

POR FSE 2014-2020 - Approvazione dell'avviso formazione continua - Fase V

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO

Visti:

- il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e ssmmii;
- Il regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti alla formazione (artt. 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,12 e 31);
- i «Criteri di selezione delle operazioni» approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 maggio 2015 e convalidati nella seduta del 25 febbraio 2016.
- il Programma Operativo Regionale – FSE 2014 /2020 della Regione Lombardia approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione del 20 febbraio 2017 C (2014) 1311 final.

Richiamati:

- la l. 23 dicembre 2000, n. 388, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e ssmmii;
- la l. del 28 gennaio 2009, n. 2 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;
- la l. del 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), art. 821, con il quale si stabilisce che i Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita;
- il d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro», di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e successive modifiche e integrazioni;
- il d.lgs. del 15 giugno 2015, n. 81, «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183».
- la l.r. del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la l.r. del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- la l.r. del 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- la l.r. del 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura (d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013) e il «DEFER 2016 - Aggiornamento PRS per il triennio 2017-2019» che promuovono una programmazione dell'offerta formativa il più coerente possibile adeguata ai fabbisogni del tessuto economico, attraverso una collaborazione strutturata con le imprese;
- la d.g.r. del 23 gennaio 2015, n. X/3069, relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale;
- la d.g.r. del 30 novembre 2015, n. X/4402 «Linee guida per l'attuazione degli interventi di Formazione continua»;
- la d.g.r. del 31 maggio 2016, n. X/5229 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Valdidentro per l'attuazione del progetto d'area interna Alta Valtellina»;
- la d.g.r. del 25 luglio 2016, n. X/5445 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Chiavenna per l'attuazione del progetto d'area interna Valchiavenna»;
- la d.g.r. dell'11 ottobre 2016, n. X/5670 «Schema di accordo quadro tra Regione Lombardia ed i fondi interprofessionali per la collaborazione in tema di formazione continua dei lavoratori»;
- la d.g.r. del 5 dicembre 2016, n. X/5933, « Approvazione dello schema di «accordo di programma quadro Regione Lombardia – area interna Alta Valtellina», di cui alla delibera CIPE del 28 gennaio 2015, n. 9;
- la d.g.r. del 19 dicembre 2016, n. X/6004 «Determinazioni in merito alle linee guida degli interventi di formazione continua e all'avvio della fase V della formazione continua»;
- la d.g.r. del 19 dicembre 2016, n. X/5995, « Approvazione dello schema di «accordo di programma quadro Regione Lombardia – area interna Valchiavenna», di cui alla delibera CIPE del 28 gennaio 2015, n. 9;
- il d.d.u.o. del 22 luglio 2010, n. 7285 «Procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali»;
- il d.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12453 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata»;
- il d.d.u.o. del 19 febbraio 2013, n. 1355 «Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard»;
- il d.d.u.o. del 23 dicembre 2015, n. 11809 «Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato «Quadro regionale degli standard professionali», in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze»;
- il d.d.u.o. del 13 aprile 2016, n. 3284 «Approvazione degli esiti della procedura di selezione delle operazioni in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia per l'area interna di Alta Valtellina ex d.g.r. 4803/2016»;
- il d.d.u.o. del 3 maggio 2016, n. 3817 «Approvazione degli esiti della procedura di selezione delle operazioni in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia per l'area interna di Valchiavenna ex d.g.r. n. X/4803/2016»;
- il d.d.g. del 22 novembre 2016, n. 12029- «Approvazione del Brand book FSE 2014/2020»;
- il d.d.g. del 16 dicembre 2016, n. 13372 «POR FSE 2014-2020. Adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)»;
- la Circolare del 29 luglio 2015 (Prot.E1.2015.0288677) «Percorsi di formazione professionalizzanti extra DDIF – indicazioni a chiarimento»;

Preso atto che Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari e con la legislazione nazionale e regionale in materia di mercato del lavoro, istruzione e formazione professionale, persegue la crescita competitiva e il rafforzamento del sistema produttivo lombardo sui mercati e del contesto territoriale e sociale di riferimento, nel rispetto della specifica normativa europea in materia di aiuti di stato;

Sottolineato che, per il conseguimento di tali obiettivi strategici, è essenziale favorire lo sviluppo del capitale umano delle imprese lombarde, promuovendone le condizioni per assicurare

l'effettività del diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita, garanzia sostanziale dell'occupabilità e del reddito;

Rilevato che lo sviluppo del capitale umano assume un ruolo rilevante nell'ambito del Programma Operativo Regionale Ob. «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» - FSE 2014-2020, Regione Lombardia;

Preso atto che la menzionata d.g.r. n. X/6004/2016 stabilisce che la nuova fase dell'Avviso Formazione Continua, detta fase V, è incentrata sui temi dell'innovazione per:

- sostenere le persone e le imprese nei processi di cambiamento;
- accompagnare i processi di riorganizzazione che si rendono necessari a fronte di nuovi investimenti tecnologici e l'introduzione di innovazioni di prodotto/processo, anche nell'ambito dell'art 17 quinquies della l.r.30/2015 (smart-working);
- promuovere lo sviluppo di conoscenze e competenze ad alto contenuto tecnico e/o manageriali;
- favorire approcci e strategie innovative di sviluppo aziendale, di processo e/o di prodotto e tecnologico, con particolare riferimento alla diffusione dell'I.C.T. nei processi produttivi;

Considerato che, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto che investono i modelli organizzativi e imprenditoriali, è necessario potenziare il sistema della formazione continua e permanente, favorendo l'aggiornamento e il riallineamento delle conoscenze possedute e delle competenze professionali delle lavoratrici e dei lavoratori, con particolare riguardo alle attività formative finalizzate ad accrescere l'adattabilità e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;

Rilevata, pertanto, l'esigenza di sostenere l'attuazione di progetti formativi elaborati da imprese private con unità produttive localizzate nel territorio della Regione Lombardia, destinati a uomini e donne:

- con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
- con contratto di lavoro intermittente (ai sensi del D. Lgs. 81/2015);
- con contratto di apprendistato (ai sensi del D. Lgs. 81/2015) per la formazione addizionale a quella prevista dalla normativa di riferimento e riportata dal Piano Formativo Individuale;
- socie-lavoratrici e soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);
- titolari e soci di imprese di qualsiasi dimensione, iscritte alla Camera di Commercio di competenza, aventi sede operativa in Lombardia;
- collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo), nel solo caso di impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile;
- coadiuvanti delle imprese commerciali e i soci lavoratori di imprese, compresi gli artigiani;
- liberi professionisti, che esercitano l'attività sia in forma autonoma che in forma associata;

Dato atto che la realizzazione di tali iniziative formative è attuata con strumenti, metodologie e modalità operative diversificate, al fine di ricomprendere efficacemente le molteplici e variegate realtà e esigenze formative del personale delle imprese lombarde, come di seguito specificato:

- Progetti aziendali per aziende con almeno 10 lavoratori/imprenditori;
- Progetti interaziendali destinati ad almeno 3 aziende;
- Progetti strategici Regionali - (Accordi per la competitività, Fondi paritetici interprofessionali, Accordo quadro aree interne);

Rilevato che i menzionati progetti sono elaborati da imprese aventi sede legale o operativa nel territorio lombardo e attuati da organismi formativi individuati dalle imprese stesse, appartenenti alle seguenti tipologie:

- Enti di formazione iscritti alla sezione A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati, con numero definitivo di iscrizione alla data di apertura della finestra di candidatura;
- Università lombarde e loro consorzi;

Ritenuto di finanziare, in regime di esenzione ex reg. (UE) n. 651/2014 ed in particolare ai sensi dell'art. 31 - aiuti alla formazione - del regolamento stesso, i progetti presentati dalle imprese beneficiarie sul sistema informativo Sistema Agevolazioni (qui di seguito SiAge), a seguito di procedura valutativa di assegnazione e ammissibilità delle domande presentate, articolata in tre fasi temporali di candidatura, con una dotazione finanziaria di euro 10.295.500,00;

Dato atto che le risorse finanziarie disponibili per i sopracitati interventi ammontano a euro 10.295.500,00, di cui euro 10.000.000,00 a valere sull'Asse 1 - Azione 8.6.1. ed euro 295.000,00 a valere sull'Asse 3 - Azione 10.4.2 - POR FSE 2014-2020, che troveranno copertura nei seguenti capitoli del bilancio regionale corrente: 10793, 10794, 10795, 10801, 10802, 10803, 10808, 10809, 10810;

Dato atto altresì che la copertura finanziaria delle sopracitate finestre temporali di candidatura sarà assicurata nell'ambito dei successivi esercizi finanziari e che Regione Lombardia si riserva di rifinanziare con ulteriori risorse l'avviso Formazione Continua fase V di cui al presente provvedimento;

Precisato altresì che, in relazione alle tipologie di progetto destinatari, la ripartizione delle risorse finanziarie, pari a Euro 10.295.500,00 è la seguente:

- euro 6.000.000,00, è destinato ai progetti aziendali per aziende con almeno 10 lavoratori /imprenditori;
- euro 3.000.000,00 è destinato al finanziamento dei progetti interaziendali con almeno 3 aziende;
 - euro 1.295.500,00 ai riservati ai progetti strategici Regionali, di cui:
 - euro 400.000,00 per progetti Accordi per la competitività;
 - euro 600.000,00 per progetti Fondi paritetici interprofessionali,
 - euro 295.500,00 per progetti Aree interne;

Dato atto che:

- i contributi non saranno erogati a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1589/2015;
- i contributi non saranno erogati a imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par.1 punto 18 del regolamento 651/2014/UE».
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su tali aiuti illegali eventualmente ricevuti, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 - commi dal 2 al 5 - del regolamento (UE) n. 651/2014.

Acquisito nella seduta del 28 febbraio 2017, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'allegato F) della d.g.r. 3839 del 14 luglio 2015;

Vista la comunicazione del 15 marzo 2017 della direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato F della d.g.r. n. 6000 del 19 dicembre 2016];

Acquisito il parere della Cabina di Regia Fondi Strutturali 2014-2020, con procedura scritta in data 17 marzo 2017;

Visto il parere favorevole dell'Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 espresso in data 23 marzo 2017;

Visti altresì:

- il decreto legge 244/2016 che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, al 1 luglio 2017;
- la legge 57/2001 ed il recente d.m. del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016 del Ministero per lo sviluppo economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Dato atto che, nelle more dell'entrata in funzione del Registro Nazionale Aiuti (R.N.A.) gli uffici competenti garantiscono il corretto utilizzo della Banca Dati Agevolazioni (B.D.A.) reingegneriz-

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 27 marzo 2017

zata nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di approvare in coerenza con quanto disposto con d.g.r. n. X/4402/2015, modificata con d.g.r. n. X/6004/2016 di cui in premessa, l'Avviso Formazione Continua Fase V e la modulistica necessaria per l'attuazione delle fasi procedurali dell'avviso, come di seguito elencato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Avviso Formazione Continua - Fase V
- Allegato 2 - Domanda di finanziamento
- Allegato 3 - Scheda progetto esecutivo
- Allegato 4 - Intesa tra le Parti Sociali
- Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva per la concessione degli aiuti di stato
- Allegato 6 - Atto di adesione
- Allegato 7 - Dichiarazione relativa alla condizione di media o di piccola/micro impresa, per ogni azienda per la quale sia stata applicata un'intensità di aiuto superiore al 50% (art 31 comma 4 lettera b del reg. 651/2014)
- Allegato 8 - Autocertificazione per ogni lavoratore per il quale sia stata applicata l'intensità di aiuto in qualità di «lavoratore con disabilità» o «lavoratore svantaggiato»
- Allegato A - Estratto del reg U.E. 651/2014
- Allegato B - Modulo di richiesta di accesso agli atti

Ritenuto altresì:

- di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014, informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014;
- di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione dei regolamenti citati;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visti:

- la nota Prot. E1.2017.0018650 del 17 gennaio 2017, a firma del dirigente della u.o. mercato del lavoro, con la quale è stata assegnata, ai dirigenti della struttura reimpiego ed inclusione lavorativa e della struttura occupazione e occupabilità, la gestione delle risorse iscritte ai capitoli di entrata e di spesa del POR FSE 2014-2020, fino al 31 dicembre 2017, per le attività di competenza;
- il d.d.g. del 6 febbraio 2017, n. 1192 di assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio pluriennale 2017/2019 ai dirigenti delle unità organizzative della direzione generale istruzione formazione e lavoro;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi di avvio della X Legislatura, e precisamente:

- d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 «Il provvedimento organizzativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

in coerenza con quanto riportato in premessa e con quanto disposto con d.g.r. n. X/4402/2015, modificata con d.g.r. n. X/6004/2016:

1. di approvare, l'Avviso Formazione Continua - Fase V e la modulistica necessaria per l'attuazione delle fasi procedurali dello stesso, come di seguito elencati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, nel rispetto degli artt. 1- campo di applicazione, 2 - definizioni, 3 - condizioni per l'esenzione, 4 - soglie di notifica, 7 - intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 - cumulo, 9 - pubblicazioni e informazioni, 10 - controllo, 11 - relazioni, 12 - controllo, 31 - aiuti alla formazione, del reg (UE) 651/2014:

- allegato 1 - Avviso Formazione continua Fase V;
- allegato 2 - Domanda di finanziamento;
- allegato 3 - Scheda progetto esecutivo;
- allegato 4 - Intesa tra le Parti Sociali;
- allegato 5 - Dichiarazione aiuti di stato
- allegato 6 - Atto di adesione
- allegato 7 - Dichiarazione relativa alla condizione di media o di piccola/micro impresa, per ogni azienda per la quale sia stata applicata un'intensità di aiuto superiore al 50% (art 31 comma 4 lettera b del reg. 651/2014);
- allegato 8 - Autocertificazione per ogni lavoratore per il quale sia stata applicata l'intensità di aiuto in qualità di «lavoratore con disabilità» o «lavoratore svantaggiato»
- allegato A - Estratto del reg U.E. 651/2014;
- allegato B - Modulo di richiesta accesso agli atti

2. di approvare della scheda informativa tipo ai sensi della d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di finanziare i progetti presentati dalle imprese beneficiarie sul sistema informativo SiAge, a seguito di procedura valutativa di assegnazione e ammissibilità, con una dotazione finanziaria pari a euro 10.295.500,00;

4. di disporre che le risorse finanziarie disponibili per i sopracitati interventi ammontano a euro 10.295.500,00, di cui euro 10.000.000,00 a valere sull'Asse 1 - Azione 8.6.1. ed euro 295.500,00 a valere sull'Asse 3 - Azione 10.4.2 - POR FSE 2014-2020, che troveranno copertura nei capitoli del bilancio regionale corrente 10793, 10794, 10795, 10801, 10802, 10803, 10808, 10809, 10810, precisando che la copertura finanziaria delle sopracitate finestre temporali di candidatura sarà assicurata anche nell'ambito dei successivi esercizi finanziari;

5. di stabilire che la ripartizione delle risorse finanziarie per le menzionate finestre di candidatura, pari a Euro 10.295.500,00, è la seguente:

- euro 6.000.000,00, è destinato ai progetti aziendali per aziende con almeno 10 lavoratori/imprenditori;
- euro 3.000.000,00 è destinato al finanziamento dei progetti interaziendali con almeno 3 aziende;
- euro 1.295.500,00 destinati ai progetti strategici Regionali, di cui:
- euro 400.000,00 per progetti Accordi per la competitività;
- euro 600.000,00 per progetti Fondi paritetici interprofessionali,
- euro 295.500,00 per progetti Aree interne;

6. di stabilire che Regione Lombardia si riserva di rifinanziare con ulteriori risorse l'avviso Formazione Continua fase V;

7. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014, informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;

8. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014;

9. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione dei Regolamenti citati;

10. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.fse.regione.lombardia.it

Il dirigente
Giuseppe Di Raimondo Metallo

_____ • _____

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO

ASSE PRIORITARIO I - OCCUPAZIONE

ASSE PRIORITARIO III - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Azione 8.6.1 – Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale

Azione 10.4.2 - Interventi formativi [...] strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili [...] e alle iniziative di formazione specialistica [...] e per l'imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali [...] corredati ove appropriato da azioni di orientamento.

AVVISO “POR FSE 2014-2020: FORMAZIONE CONTINUA – FASE V”

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA – FASE V**A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**

1. Finalità dell'Avviso

2. Riferimenti normativi

3. Soggetti beneficiari

4. Soggetti destinatari

5. Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

6. Caratteristiche del finanziamento

- a. Aiuti di Stato

7. Progetti finanziabili

- a. Tipologia di progetti
- b. Contenuti della formazione
- c. Progettazione delle azioni formative

8. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

9. Presentazione delle domande

10. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

11. Istruttoria

- a. Modalità e tempi del processo
- b. Verifica di ammissibilità delle domande
- c. Valutazione delle domande
- d. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

12. Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

- a. Adempimenti post concessione
- b. Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
- c. Caratteristiche della fase di rendicontazione
- d. Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

D. DISPOSIZIONI FINALI

13. Obblighi dei soggetti beneficiari

14. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

15. Proroghe dei termini

16. Ispezioni e controlli

17. Monitoraggio dei risultati

18. Responsabile del procedimento

19. Trattamento dei dati personali

20. Pubblicazione, informazioni e contatti

21. Diritto di accesso agli atti

22. Definizioni e glossario

23. Allegati

24. Riepilogo date e termini temporali

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

1. Finalità dell'Avviso

Il presente Avviso è finalizzato a valorizzare il capitale umano per incrementare la competitività d'impresa, promuovendo e migliorando le conoscenze e le competenze professionali di uomini e donne occupati nelle imprese localizzate in regione Lombardia, siano essi lavoratori, imprenditori o liberi professionisti, che operano in un contesto sempre più dinamico e competitivo.

L'Avviso opera in coerenza con i principi derivanti dalle strategie della Commissione Europea per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, per le pari opportunità tra donne e uomini e in materia di Responsabilità Sociale delle imprese.

2. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, e ss.mm.ii.
- Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti alla formazione (artt. 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,12 e 31).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi.
- "Criteri di selezione delle operazioni" approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 maggio 2015 e convalidati nella seduta del 25 febbraio 2016.
- Programma Operativo Regionale – FSE 2014 /2020 della Regione Lombardia approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione del 20 febbraio 2017 C (2014) 1311 final.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" e ss.mm.ii.
- Legge del 28 gennaio 2009, n. 2, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".
- Legge del 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- D.lgs del 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro", di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e successive modifiche e integrazioni.

- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
- Legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22, “Il mercato del lavoro in Lombardia”.
- Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”.
- Legge regionale del 19 febbraio 2014, n. 11, “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”.
- Legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 30, “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”.
- Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura (D.C.R. N. X/78 del 9 luglio 2013) e il “DEFER 2016 - Aggiornamento PRS per il triennio 2017-2019” che promuovono una programmazione dell’offerta formativa il più coerente possibile adeguata ai fabbisogni del tessuto economico, attraverso una collaborazione strutturata con le imprese.
- D.G.R. 3069 del 23 gennaio 2015 relativa alla presa d’atto dell’approvazione del Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale.
- D.G.R. 4402 del 30 novembre 2015, “Linee guida per l’attuazione degli interventi di Formazione continua”.
- D.G.R. 5229 del 31 maggio 2016 “Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Valdidentro per l’attuazione del progetto d’area interna Alta Valtellina”.
- D.G.R. 5445 del 25 luglio 2016, “Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Chiavenna per l’attuazione del progetto d’area interna Valchiavenna”.
- D.G.R. 5670 del 11 ottobre 2016, “Schema di accordo quadro tra Regione Lombardia ed i fondi interprofessionali per la collaborazione in tema di formazione continua dei lavoratori”.
- D.G.R. 5933 del 05 dicembre 2016, “Approvazione dello schema di “accordo di programma quadro Regione Lombardia – area interna Alta Valtellina” di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015”.
- D.G.R. 6004 del 19 dicembre 2016, “Determinazioni in merito alle linee guida degli interventi di formazione continua e all’avvio della fase V della formazione continua”.
- D.G.R. 5995 del 19 dicembre 2016, “Approvazione dello schema di “accordo di programma quadro Regione Lombardia – area interna Valchiavenna” di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015”.
- D.D.U.O. del 22 luglio 2010, n. 7285 “Procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali”.
- D.D.U.O. del 31 ottobre 2012, n. 9749, “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione b - e all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della D.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011”.
- D.D.U.O. del 20 dicembre 2012 n. 12453 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”.
- D.D.U.O. del 19 febbraio 2013, n. 1355, “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard”.

- D.D.U.O. del 23 dicembre 2015, n. 11809, “Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato “Quadro regionale degli standard professionali”, in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze”.
- D.D.U.O. del 13 aprile 2016, n. 3284, “Approvazione degli esiti della procedura di selezione delle operazioni in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia per l’area interna di Alta Valtellina ex D.G.R. 4803/2016”.
- D.D.U.O. del 03 maggio 2016, n. 3817, “Approvazione degli esiti della procedura di selezione delle operazioni in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia per l’area interna di Valchiavenna ex D.G.R. 4803/2016”.
- D.D.G. del 22 novembre 2016, n. 12029, “Approvazione del Brand Book FSE 2014/2020”.
- D.D.G. del 16 dicembre 2016, n. 13372, “POR FSE 2014-2020. Adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)”.
- Circolare del 31 ottobre 2012, (Prot. E1.2012.0188398) “Percorsi di formazione extra-DDIF – indicazioni a chiarimento”.
- Circolare del 29 luglio 2015 (Prot.E1.2015.0288677) “Percorsi di formazione professionalizzanti extra DDIF – indicazioni a chiarimento”.

3. Soggetti beneficiari

La domanda di finanziamento può essere presentata esclusivamente da uno dei seguenti soggetti, singolarmente e non in forma associata, di seguito denominato “Soggetto Attuatore”:

- Soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati, con numero definitivo di iscrizione alla data di apertura delle finestre di candidatura (come definite al successivo punto 9);
- Università lombarde e loro consorzi.

Le imprese interessate a promuovere corsi di aggiornamento e riqualificazione del proprio personale possono prendere visione dell’elenco dei soggetti attuatori accreditati nell’elenco pubblicato nel sito della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, www.regione.lombardia.it.

Alla voce *Home - Servizi e informazioni - Enti e Operatori - Istruzione - Accreditamento operatori*, sono riportati i soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati.

4. Soggetti destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui al presente Avviso lavoratrici e lavoratori operanti presso unità produttive localizzate nel territorio della regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie contrattuali:

- con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale).
- con contratto di lavoro intermittente (ai sensi del D.Lgs. 81/2015).
- con contratto di apprendistato (ai sensi del D.Lgs. 81/2015) per la formazione addizionale a quella prevista dalla normativa di riferimento e riportata dal Piano Formativo Individuale.
- soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili).

I soggetti sopraindicati sono di seguito complessivamente denominati con il termine “lavoratori”.

Sono, altresì, destinatari degli interventi di cui al presente Avviso, uomini e donne:

- titolari e soci di imprese, di qualsiasi dimensione, iscritte alla Camera di Commercio di competenza, aventi sede operativa in Lombardia.
- collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo), nel solo caso di impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile.
- coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di imprese, compresi gli artigiani.
- liberi professionisti, che esercitano l'attività sia in forma autonoma che in forma associata.

I soggetti sopraindicati sono di seguito complessivamente denominati con il termine “imprenditori”.

L'insieme dei soggetti indicati nei due precedenti elenchi, al fine dell'applicazione delle indicazioni del presente Avviso, sono di seguito complessivamente denominati con il termine “personale”.

Sono esclusi dal presente Avviso uomini e donne:

- dipendenti da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”.
- con contratto di somministrazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2015.
- amministratori e consiglieri dei Consigli di Amministrazione nei casi in cui non siano riconducibili a una delle tipologie indicate alle tipologie lavoratori e imprenditori.
- dipendenti e/o collaboratori di associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.
- dipendenti e/o collaboratori dei soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati, con numero definitivo di iscrizione alla data di apertura della finestra di candidatura o delle università lombarde e loro consorzi.

Ai sensi del presente Avviso non possono erogare servizi, nonché usufruire della formazione, le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del POR FSE 2014-2020.

5. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso ammontano a complessivi € 10.295.500,00 suddivisi in 3 linee di finanziamento riferite ai “Progetti finanziabili” (di cui al successivo punto 7):

- € 6.000.000,00 per i progetti aziendali
- € 3.000.000,00 per i progetti interaziendali
- € 1.295.500,00 per i progetti strategici regionali di cui:
 - € 400.000,00 per progetti Accordi per la Competitività.
 - € 600.000,00 per progetti Fondi paritetici professionali.

- € 295.500,00 per progetti Aree Interne, di cui: € 31.500,00 riservati a “Area Interna – Alta Valtellina” e € 264.000,00 riservati a “Area Interna – Valchiavenna”.

Regione Lombardia si riserva di rifinanziare questo Avviso con ulteriori risorse.

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

6. Caratteristiche del finanziamento

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso sono così allocate:

- € 10.000.000,00 a valere sulle risorse POR FSE 2014-2020, Asse 1, Azione 8.6.1
- € 295.500,00 a valere sulle risorse POR FSE 2014-2020, Asse 3, Azione 10.4.2

Ogni progetto, indipendentemente dalla tipologia (aziendale, interaziendale, strategico), potrà avere un valore massimo di quota pubblica di € 200.000,00.

I progetti interaziendali devono obbligatoriamente coinvolgere almeno 3 aziende e non potranno prevedere un finanziamento pubblico inferiore a € 25.000,00.

Ogni Soggetto Attuatore potrà presentare più progetti aziendali e interaziendali nelle relative finestre di candidatura (come definite nel successivo punto 9) per un importo totale di finanziamento pubblico complessivamente non superiore a € 200.000,00.

Per il Soggetto Attuatore che presenta anche sulla linea di finanziamento progetti “Strategici regionali”, l’importo totale di finanziamento pubblico complessivo può aumentare fino a € 400.000,00.

a. Aiuti di stato

Il finanziamento erogato sulla base del presente Avviso si configura come “**aiuti di Stato**” e deve, quindi, essere erogato nel rispetto della normativa europea in materia.

Si definisce “aiuto di Stato” qualsiasi vantaggio, diretto o indiretto, suscettibile di valutazione economica, selettivo con riferimento ai beneficiari, ed erogato con risorse pubbliche, in modo tale da creare anche potenzialmente un effetto distorsivo della concorrenza e un effetto incentivante nelle imprese beneficiarie. In questa definizione rientrano, quindi, anche i contributi regionali che abbiano per oggetto la copertura parziale di una o più spese che in caso contrario l’impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività.

Nell’ambito del presente Avviso, al fine di accertare la compatibilità dello strumento con la disciplina UE in materia di aiuti, si inquadra il presente finanziamento come regime in esenzione da notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare ai sensi della sezione 5 (art. 31) sugli aiuti alla formazione.

Per le singole disposizioni qui applicabili si rimanda all’allegato A in cui sono elencate a titolo esemplificativo le parti del Reg. (UE) 651/2014 rilevanti per il presente Avviso; ogni clausola del

presente Avviso deve interpretarsi in linea con le disposizioni di tale regolamento, con particolare riferimento al campo di applicazione, definizioni, cumulo, trasparenza, possibilità di controllo anche sulle auto-dichiarazioni relative al rispetto del Reg. (UE) 651/2014, clausole relative alla sezione specifica degli aiuti alla formazione (con riferimento ai costi ammissibili e alle percentuali di intensità).

Il finanziamento concesso sulla base del presente Avviso non può essere cumulato con altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di ‘de minimis’ o Fondi UE a gestione diretta.

7. Progetti finanziabili

a. Tipologia di progetti

Il presente Avviso promuove e finanzia la seguente tipologia di progetti:

- a) **Progetti aziendali**, elaborati sulla base delle esigenze formative di una singola impresa con almeno 10 lavoratori/imprenditori e ai quali parteciperà esclusivamente il personale della medesima impresa, rientrante nelle tipologie descritte al punto 4.
- b) **Progetti interaziendali**, elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative di almeno 3 imprese, a cui parteciperà esclusivamente il personale delle medesime imprese, rientrante nelle tipologie descritte al punto 4. I progetti interaziendali non possono essere una mera sommatoria di progetti aziendali. Devono quindi prevedere una o più delle seguenti opzioni:
 - Almeno una azione formativa comune e replicata per tutte le aziende interessate.
 - La contestuale partecipazione ad almeno una stessa azione formativa di allievi di diverse aziende.
 - Imprese che pur non avendo percorsi in comune partecipano ad un obiettivo comune esplicitato nel progetto e già formalizzato in un programma regionale (es. distretti del commercio ecc).
- c) **Progetti strategici regionali**, elaborati sulla base delle esigenze formative di una singola impresa o aggregazioni di imprese, che rientrano in una delle seguenti tipologie:
 1. Imprese che hanno sottoscritto gli **Accordi per la competitività**, di cui alla DGR 1956 del 13 giugno 2014.
 2. Imprese che aderiscono a uno dei **Fondi Paritetici Interprofessionali** che hanno sottoscritto l’Accordo Quadro regionale, di cui alla DGR 5670 del 11 ottobre 2016. I progetti formativi dovranno dare evidenza dell’implementazione di nuove conoscenze e competenze rispetto all’ULTIMO progetto, già approvato e finanziato, a partire dal 30 giugno 2015, dal Fondo Paritetico a cui sono iscritte. Nel caso di progetto interaziendale è possibile la partecipazione di aziende non aderenti al fondo per una quota non superiore al 25%.
 3. Imprese inserite nei progetti di formazione continua previsti in attuazione della strategia nazionale **Aree interne** in Lombardia per le Aree Interne “Valchiavenna” e “Alta Valtellina”, di cui alle DGR 5229/2016, 5445/2016, 5933/2016 e 5995/2016, fermo restando le prescrizioni di cui ai DDUO 3284/2016 e 3817/2016.

Al fine della presentazione dei progetti, la singola impresa o il gruppo di imprese liberamente aggregatosi, individua un **Soggetto Attuatore** (come previsto dal punto 3) con il quale definire un progetto, dettagliandolo in una o più azioni formative necessarie per sostenere le linee di sviluppo dell’impresa o delle singole imprese partecipanti, con riferimento al personale, destinatario della

formazione, che deve essere in forza a unità produttive con sede nel territorio regionale della Lombardia.

Le imprese non devono rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 - commi dal 2 al 5 - del Regolamento (UE) n. 651/2014.

b. Contenuti della formazione

I progetti dovranno necessariamente riguardare le seguenti aree tematiche oggetto della formazione:

- Accompagnare i processi di riorganizzazione a fronte di nuovi investimenti tecnologici e l'introduzione di innovazioni di prodotto/processo, anche nell'ambito dell'art 17 quinquies della l.r. 30/2015 (smartworking).
- Promuovere lo sviluppo di conoscenze e competenze ad alto contenuto tecnico e/o manageriali per le persone.
- Favorire approcci e strategie innovative di sviluppo aziendale, di processo e/o di prodotto e tecnologico, con particolare riferimento alla diffusione dell'ICT nei processi produttivi.

Non è ammessa la formazione per conformarsi alla normativa nazionale e regionale obbligatoria in materia di formazione, quale ad esempio:

- Formazione in ambito sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008.
- Aggiornamento per tutti gli iscritti a un Ordine, collegio o Albo professionale per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso (ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012).
- Formazione e aggiornamento obbligatori per le "professioni/figure regolamentate/abilitanti"¹.

Non è ammesso, per l'intero progetto o per parti di esso, l'utilizzo né della modalità FAD (Formazione a Distanza) né della modalità e-learning.

c. Progettazione delle azioni formative

La progettazione delle azioni formative, ivi compreso l'eventuale rilascio della certificazione finale, dovranno rispettare le prescrizioni di cui al DDUO 12453/2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata".

¹ A tale riguardo si segnalano (elenco meramente esemplificativo):

- L. 15.07.2009, 94 (art. 3, commi 7-13) e smi; DM 6 ottobre 2009 - Formazione per "Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi pubblici" (Buttafuori);
- D.Lgs. 03.04.2006, 152 e smi. - art. 287 - Formazione per il rilascio del patentino di "Conduttore di impianti termici";
- L. 17.08.2005, 174, e smi - art. 3 - Formazione per sostenere l'esame abilitante all'esercizio della professione "Acconciatore";
- L. 84/2006 e smi - Art. 2 - responsabile tecnico di tinto-lavanderia;
- D.Lgs. 286/2005 e smi - capo II - carta di qualificazione conducente;
- D.Lgs. 28/2011 e smi - Art.15 - installatore impianti a fonti rinnovabili
- D.Lgs. 59/2010 e smi Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

In particolare Art. 71, comma 6 lett. a) - Somministrazione di alimenti e bevande

I progetti dovranno articolarsi in una o più azioni, esclusivamente di tipologia formativa, e dovranno indicare, pena l'inammissibilità:

1) Informazioni generali

- **Titolo progetto**
- **Anagrafica Soggetto Attuatore**
- **Tipologia progetto**
- **Numero imprese coinvolte**
- **Numero partecipanti coinvolti**
- **Numero azioni formative previste**
- **Elenco Imprese partecipanti al progetto** (indicando Ragione sociale, Partita IVA, Codice fiscale, Codice ATECO prioritario).

Ogni impresa può partecipare con il proprio personale alle attività di un solo progetto, indipendentemente dalla tipologia (aziendale, interaziendale, strategico), pena l'esclusione dell'impresa da tutte le candidature presentate. Successivamente alla presentazione del progetto formativo, non sarà possibile sostituire le imprese coinvolte.

- **Obiettivi del progetto** che l'impresa o il gruppo di imprese intende perseguire con le attività formative previste dal progetto.
- **Analisi dei fabbisogni formativi.**

2) Per ogni azione formativa prevista dal progetto

- **Il numero di partecipanti:** è possibile indicare un numero massimo di 10 allievi per azione formativa, siano essi "lavoratori" e/o "imprenditori" (come definiti al punto 4) coinvolti in ognuna delle azioni formative previste e suddivisi, nel caso dei progetti interaziendali, per impresa di appartenenza.

Ogni "lavoratore" o "imprenditore" potrà partecipare a non più di due azioni formative diverse tra loro, previste nell'ambito del progetto a cui partecipa l'impresa d'appartenenza.

- **La durata dell'azione formativa**, che deve essere compresa tra le 16 e le 64 ore.

Le attività formative dovranno essere svolte in normale orario di lavoro.

- **La tipologia di impresa:** piccola, media o grande.
- **Gli obiettivi specifici dell'azione formativa**
- **I contenuti dell'azione formativa**
- **La descrizione della tipologia dei destinatari dell'azione formativa**
- **Le competenze "professionali" o "libere e indipendenti"**, contenute nel "Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia" (DDUO 11809/2015 e ss.mm.ii) cui fanno diretto riferimento le singole azioni. Le competenze di base e trasversali potranno essere previste nell'azione formativa, ma solo ed esclusivamente in quanto funzionali alla formazione tecnico professionale.

Al fine di favorire lo sviluppo delle competenze nel settore dell'ICT (Information and communication technology) e sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono ammessi percorsi formativi inerenti le competenze e i profili di alta specializzazione del settore "servizi di informatica" anche se non associate a competenze tecnico professionali di altri settori economico professionali. Analogamente è possibile progettare percorsi formativi associando le competenze del settore "servizi di informatica" con competenze e profili professionali inseriti in altri settori del QRSP per l'aggiornamento di attività professionali che utilizzano sistemi informatici di nuova generazione fermo restando la coerenza della progettazione formativa con le competenze selezionate (ad esempio utilizzando le competenze dell'operatore di vendita specializzato, associandole a competenze del settore servizio di informatica per riqualificare il profilo dell'operatore alla vendita attraverso strumenti informatici).

Qualora la progettazione della singola azione formativa preveda la partecipazione di allievi con diverse mansioni all'interno dell'impresa o faccia riferimento a più competenze (e/o a diversi profili), è opportuno segnalare quali competenze il Soggetto Attuatore intende certificare con rilascio dell'attestato regionale e per quale partecipante.

I progetti dovranno concludersi inderogabilmente entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (di seguito B.U.R.L.) del decreto di approvazione.

8. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Il preventivo delle singole azioni formative sarà predisposto sulla base dei seguenti dati:

- **Numero ore formazione:** compreso tra 16 e 64
- **Numero partecipanti per azione:** massimo 10
- **Costo ora formazione allievo:** sulla base di una Unità di Costo Standard (UCS) pari a € 17,35²
- **Costo del lavoro dei partecipanti:** entro il limite di ammissibilità previsto dall'art. 31 comma 3 lettera d) del Reg (UE) 651/2014³

Si precisa, inoltre, che per il costo del lavoro dei partecipanti si devono applicare le modalità di quantificazione e rendicontazione "a costi reali", basandosi sul costo orario effettivo per ogni singolo partecipante e sulle ore di effettiva frequenza.

Per i lavoratori dipendenti è ammissibile l'esposizione del costo della retribuzione calcolato come segue:

Costo Orario = (Retribuzione lorda annua + contributi obbligatori annui a carico del datore di lavoro + quota di indennità di fine rapporto) / numero ore lavorative previste dal contratto

Per i liberi professionisti e lavoratori autonomi, i titolari d'impresa e i coadiuvanti è ammesso un costo non superiore a 31 € l'ora, per le ore durante le quali essi hanno effettivamente partecipato alla formazione detratte le ore produttive o equivalenti. I soci lavoratori delle cooperative e gli

² D.D.U.O. n. 1355 del 19/02/2013

³ Reg (UE) 651/2014 art. 31 c. 3 lett. d): le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazioni, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

intermediari sono assimilati, qualora non dipendenti, ai lavoratori autonomi. Tale costo può configurarsi soltanto in presenza e dentro il limite di un eventuale cofinanziamento privato, secondo quanto previsto dal Regolamento sugli aiuti di stato.

In sede di presentazione delle domande, per i calcoli di seguito dettagliati, il Soggetto attuatore potrà utilizzare un valore di **costo orario medio**, stimato sull'insieme dei probabili partecipanti.

Il preventivo di ogni azione formativa sarà calcolato con le seguenti formule:

$$\text{Costo Totale Azione} = \text{Costi Della Formazione} + \text{Costo Lavoro Previsto Ammissibile}$$

Dove:

$$\text{Costi Della Formazione} = N^{\circ} \text{ Ore Corso} \times N^{\circ} \text{ Partecipanti} \times \text{€ } 17,35$$

$$\text{Costo Del Lavoro Previsto Ammissibile} = N^{\circ} \text{ Ore Corso} \times N^{\circ} \text{ Partecipanti} \times \text{Costo Orario Medio}$$

Il costo totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del costo totale delle singole azioni.

La **quota pubblica di finanziamento** del progetto sarà calcolata sulla base delle intensità di aiuto previste dall'art. 31 del Reg (UE) 651/2014 individuate in relazione alla tipologia dell'impresa⁴ di appartenenza dei partecipanti, nonché dell'eventuale appartenenza degli stessi alla categoria di "lavoratore con disabilità"⁵ o "lavoratore svantaggiato"⁶, così riepilogate nella tabella seguente.

⁴ Reg (UE) 651/2014, Allegati I, Art. 2 "Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese"

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

⁵ Reg (UE) 651/2014, art.2, c.3: «**lavoratore con disabilità**»: a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale (art. 1 della Legge del 12 marzo 1999, 68); o b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

⁶ Reg (UE) 651/2014, art.2, c. 4: «**lavoratore svantaggiato**»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

TIPOLOGIA DI IMPRESA E LAVORATORE	INTENSITÀ MASSIMA DI AIUTO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
GRANDI IMPRESE	50%
Per lavoratori con disabilità o svantaggiati	60%
MEDIE IMPRESE	60%
Per lavoratori con disabilità o svantaggiati	70%
PICCOLE IMPRESE	70%
Per lavoratori con disabilità o svantaggiati	70%

Il libero professionista è equiparato alle piccole imprese (Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

In sede di presentazione delle domande, il calcolo del finanziamento pubblico sarà operato per singola azione, applicando la percentuale di intensità di aiuto considerata prevalente, sulla base delle aziende partecipanti.

Poiché il costo dei partecipanti alle attività di formazione continua può configurarsi soltanto in presenza e dentro il limite di un eventuale **cofinanziamento privato**, il valore del finanziamento sarà calcolato con la seguente formula:

<p>Finanziamento Pubblico Azione =</p> <p><i>Minore Tra (Costi Della Formazione; Costo Totale Azione X % Intensità Aiuto)</i></p>
--

La restante quota del costo totale dell'azione dovrà restare a carico del Soggetto Attuatore, quale quota di finanziamento privato obbligatorio.

Si segnala che, qualora l'importo del costo del lavoro preventivato non sia sufficiente a coprire la quota di finanziamento privato, questa dovrà coprire anche una quota dei costi della formazione previsti.

Il finanziamento totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del finanziamento totale delle singole azioni.

I calcoli sopra indicati saranno effettuati dal sistema informativo SIAGE, sulla base dei dati inseriti.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

9. Presentazione delle domande

Per poter presentare una domanda il Soggetto Attuatore - di cui al punto 3 - deve innanzitutto accedere al sistema informativo SIAGE (www.siage.regione.lombardia.it) tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, deve registrarsi seguendo la procedura prevista. Una volta ultimata la fase di registrazione, il Soggetto Attuatore deve profilarsi al sistema inserendo le informazioni richieste a video.

Le domande di finanziamento dovranno essere presentate nell'ambito di finestre di candidature specifiche per ogni linea di finanziamento (per i soli progetti strategici sono previste due finestre) secondo le tempistiche sotto indicate.

Linea di finanziamento	Apertura finestra di candidatura	Chiusura finestra di candidatura
Progetti interaziendali	8 maggio – ore 9	10 maggio - ore 17
Progetti strategici regionali	11 maggio - ore 9	30 giugno - ore 17
Progetti aziendali	15 maggio – ore 9	17 maggio - ore 17
Progetti strategici regionali	1 settembre – ore 9	30 settembre – ore 17

Al momento della presentazione della domanda, ogni Soggetto Attuatore dovrà indicare il “firmatario” del progetto stesso.

Ai fini della compilazione del progetto, il Soggetto Attuatore dovrà verificare che tutte le imprese coinvolte nel progetto formativo siano registrate nel sistema informativo SIAGE, con un proprio “profilo” aggiornato.

I liberi professionisti dovranno profilarsi in SIAGE alla stregua di un'impresa o di una ditta individuale ed essere poi individuati tra le “imprese coinvolte” nel progetto.

La “profilazione” e l'aggiornamento dei dati potranno essere effettuati indipendentemente dalla data di apertura della finestra di candidatura.

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del Soggetto Attuatore.

Per ogni azione dovrà essere creato un percorso formativo nell'apposita sezione “**offerta formativa**” del sistema informativo Finanziamenti Online (di seguito GEFO - <https://gefo.servizirl.it/dote/>), all'interno della specifica offerta denominata “**Percorsi di formazione continua – fase V**”, specificando le competenze di riferimento e descrivendo i contenuti e l'articolazione del percorso formativo previsto. Si precisa che questa operazione potrà essere effettuata indipendentemente dalla data di apertura della finestra di candidatura.

Il Soggetto Attuatore deve compilare on line la “Domanda di Finanziamento”, secondo lo schema di cui **all'allegato 2**. Al termine della compilazione, il sistema informativo genera la domanda di Finanziamento che, completa di tutti i dati e le informazioni richieste, deve essere opportunamente sottoscritta dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante o suo delegato.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronicIDentification Authentication and Signature -Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e

digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- la **"scheda progetto esecutivo"**, secondo lo schema **allegato 3** al presente Avviso. La scheda, generata automaticamente dal sistema informativo, completa di tutti i dati e le informazioni richieste, deve essere opportunamente sottoscritta dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante o suo delegato.
- la scansione dell'**Intesa tra le Parti Sociali**, redatta esclusivamente utilizzando il modello **allegato 4** al presente Avviso, sottoscritta da ciascuna impresa e dalle RSU/RSA, ove queste siano esistenti, ovvero dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che operano in sistemi di rappresentanza firmatari di CCNL, fermo restando i livelli della contrattazione collettiva. Inoltre tutte le pagine dell'accordo dovranno essere numerate e siglate da tutti i firmatari. Si precisa che l'impresa può delegare esclusivamente l'organizzazione datoriale alla firma dell'intesa. Sono esclusi dall'obbligo di sottoscrizione di un'intesa sindacale i liberi professionisti.
- una **dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato e clausola Deggendorf**, ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, redatta da ogni singola impresa partecipante al progetto e firmata dal legale rappresentante della stessa, di non appartenere ai settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) 651/2014 e di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione delle commissioni che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (art. 1 – commi dal 2 al 5), secondo lo schema **dell'allegato 5**.

Inoltre, esclusivamente per i progetti strategici e in relazione alla tipologia di progetto, alla domanda di finanziamento dovrà essere allegata copia:

- dell'Accordo per la competitività sottoscritto.
- dell'ultimo progetto già approvato e finanziato a partire dal 30 giugno 2015 dal Fondo Paritetico con relativa dichiarazione di approvazione e finanziamento.
- dell'attestazione del soggetto capofila del partenariato di Alta Valtellina o Valchiavenna, circa la coerenza dell'intervento e dei beneficiari con l'attuazione delle operazioni approvate con la strategia Aree Interne contenente: il titolo del progetto, il Soggetto Attuatore incaricato, l'elenco delle imprese che parteciperanno al progetto formativo.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro - ai sensi del DPR 642/1972. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell'amministrazione. Si precisa che il pagamento dell'imposta di bollo al momento della presentazione della domanda di finanziamento, potrà essere assolto anche virtualmente, come stabilito dalla vigente normativa.

Una volta conclusa tale operazione, il Soggetto Attuatore potrà, quindi, trasmettere per via telematica la domanda di finanziamento all'Avviso. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.

10. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'ammissibilità al finanziamento delle domande presentate è determinata da una procedura valutativa.

I progetti valutati ammissibili a finanziamento, ma posizionati in graduatoria successivamente all'esaurimento delle risorse messe a bando, saranno eventualmente finanziati in ordine di graduatoria nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse.

11. Istruttoria

a. Modalità e tempi del processo

Entro i 90 giorni successivi alla chiusura della finestra di candidatura, il Nucleo di valutazione regionale, appositamente costituito, procede alla verifica di ammissibilità e alla valutazione delle domande pervenute.

b. Verifica di ammissibilità delle domande

Il Nucleo procede in primo luogo alla verifica di ammissibilità delle domande che sarà effettuata in relazione ai requisiti previsti dall'Avviso:

- Tipologia del Soggetto Attuatore
- Tipologia delle imprese partecipanti al progetto
- Termini e modalità di presentazione indicate
- Completezza di informazioni e della documentazione richiesta
- Rispetto dei limiti di importo di finanziamento previsti
- Coinvolgimento delle aziende destinatarie in altri progetti presentati nel presente Avviso

Nel caso in cui uno o più requisiti non siano rispettati, il Nucleo di valutazione dichiara l'inammissibilità della domanda di finanziamento.

Non è prevista alcuna richiesta di integrazione documentale.

c. Valutazione delle domande

In un secondo momento il Nucleo procederà alla valutazione dei progetti risultati ammissibili, nel rispetto dei "Criteri di selezione delle operazioni" approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 maggio 2015 e convalidati nella seduta del 25 febbraio 2016, con particolare riferimento all'efficacia potenziale degli interventi e alla qualità progettuale.

Criterio	Punteggio max
Efficacia potenziale evidenziata tramite la coerenza delle azioni formative con la descrizione dei fabbisogni delle aziende coinvolte e gli obiettivi perseguiti indicati dall'impresa o dal gruppo di imprese, coerenti con il progetto formativo e con le azioni formative previsti.	50
Qualità progettuale evidenziata tramite la chiarezza espositiva nella descrizione degli obiettivi e del progetto formativo illustrato e le competenze professionali all'interno di ogni azione formativa che valorizzino il progetto formativo nel suo complesso ed ogni azione formativa.	50
Totale	100

Il progetto viene valutato complessivamente e per ogni singola azione formativa.

d. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Sarà ammessa a finanziamento solo la singola azione che abbia raggiunto il valore minimo di 60, quale sommatoria dell'efficacia potenziale e della qualità progettuale.

In base alle procedure di valutazione, dunque, nei progetti presentati potranno essere presenti azioni formative ammesse e azioni non ammesse al finanziamento.

Al termine delle procedure di verifica di ammissibilità e di valutazione delle domande, verranno stilati tre elenchi:

- Un elenco con la graduatoria dei progetti totalmente o parzialmente ammessi a finanziamento nei limiti della disponibilità finanziaria dell'Avvio
- Un elenco con la graduatoria dei progetti ammessi e non finanziati
- Un elenco dei progetti non ammessi a finanziamento.

Gli elenchi saranno approvati da Regione Lombardia con decreto dirigenziale e saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (qui di seguito B.U.R.L.) e sul sito di Regione Lombardia dedicato alla programmazione FSE 2014/2020 (www.fse.regione.lombardia.it).

12. Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

a. Adempimenti post concessione

Entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione, il Soggetto Attuatore deve sottoscrivere e allegare l'**atto di adesione** sul sistema informativo SIAGE - **allegato 6** del presente Avviso.

Entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione, il Soggetto Attuatore deve avviare almeno una delle azioni previste dal progetto formativo sul sistema informativo GEFO.

La **comunicazione di avvio dell'azione formativa** comprende i seguenti documenti allegati:

- **Calendario**
- **Elenco nominativo degli allievi**

Contestualmente all'avvio di ogni percorso formativo in GEFO, è necessario compilare la **scheda attività** nella sezione in SIAGE, dedicata al singolo progetto, nella quale per ogni azione formativa prevista dovranno essere riportati i dati anagrafici degli allievi, l'impresa di riferimento, l'eventuale appartenenza alle categorie di lavoratore disabile o svantaggiato, il numero di ore frequentate e il costo orario.

Tutte le azioni formative in cui si articola il progetto approvato devono essere inderogabilmente realizzate **entro i 180 giorni successivi alla data di approvazione sul B.U.R.L.**

Le attività svolte successivamente a tale limite non saranno riconosciute ai fini del finanziamento.

La rendicontazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di conclusione delle attività formative, corrispondente alla data dell'ultima lezione d'aula prevista dall'intero progetto.

Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate non dovrà essere conteggiato il mese di agosto.

Per ciascuna azione formativa devono essere rispettate le **procedure di avvio ed esecuzione** stabilite nel DDUO 12453/2012, nonché nelle successive circolari regionali, relativo alle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata. Ai Soggetti Attuatori competono una serie di seguenti adempimenti, relativi alla progettazione e alla gestione dei percorsi e delle azioni formative. Di seguito si ricordano alcune prescrizioni.

Calendario

Il calendario potrà essere modificato in qualsiasi momento, purché la data in cui viene effettuata la modifica sia precedente sia alla data da modificare che alla nuova data programmata. In qualsiasi momento il calendario modificato dovrà contenere il numero delle ore totali previste dal percorso formativo.

La richiesta di modifica delle lezioni già calendarizzate va inoltrata al seguente indirizzo di posta formazionecontinua@regione.lombardia.it

Giorno e ora inseriti a calendario e sul registro formativo dovranno coincidere, pena il non riconoscimento delle ore di lezione svolte in orari differenti rispetto all'ultimo calendario presentato.

Le ore di formazione hanno una durata di 60 minuti ciascuna, pertanto non è possibile inserire a calendario lezioni con frazioni di ore.

Allievi

Il numero e la tipologia del personale partecipante a ciascuna azione formativa dovrà corrispondere a quanto indicato nel progetto approvato. È possibile sostituire un allievo con un imprenditore e viceversa. Sarà in ogni caso possibile avviare l'azione con un numero di partecipanti inferiore a quello indicato nel progetto approvato.

Successivamente all'avvio dell'azione formativa non potrà essere effettuata alcuna sostituzione dei partecipanti comunicati.

In fase di avvio del percorso formativo è inoltre possibile estendere la partecipazione alle attività ad **“uditori”**, fino ad un massimo di 2, che dovranno essere nominativamente indicati.

Gli uditori dovranno in ogni caso appartenere alle imprese coinvolte nel progetto (anche se non previste nella specifica azione) e dovranno rientrare in una delle categorie di destinatari definite al precedente punto 4. In ogni caso la partecipazione degli uditori non potrà avere incidenza sul riconoscimento dei costi previsti per l'azione, anche in caso di mancata partecipazione o ritiro di uno dei partecipanti a pieno titolo.

I nominativi degli uditori dovranno essere inseriti esclusivamente sul registro cartaceo con a fianco riportata tra parentesi la dicitura (Uditori). **NON** dovranno, invece, essere inseriti nell'elenco allievi caricato nell'offerta formativa (GEFO).

Registro formativo

Il registro formativo e delle presenze deve essere fascicolato con pagine numerate e non asportabili con l'indicazione delle attività svolte e con la firma giornaliera degli allievi, dei docenti e del tutor delle eventuali altre funzioni intervenute nelle attività stesse competenti.

Il registro deve riportare i loghi previsti dal Brand Book (linee guida per le azioni di comunicazione e informazione a carico dei beneficiari pubblicate sul sito www.fse.regione.lombardia.it)

Il registro deve essere compilato giorno per giorno in tutte le sue parti, contestualmente allo svolgimento delle operazioni che vengono registrate e allo svolgimento delle attività formative.

Sul registro non devono essere apportate alterazioni, abrasioni e/o cancellature.

Eventuali correzioni vanno opportunamente evidenziate, avendo cura di lasciare sempre leggibili le scritture errate che vengono sostituite.

Il registro deve essere tenuto presso la sede di svolgimento del corso fino alla sua conclusione.

Dopo la conclusione dell'azione formativa il registro deve essere conservato presso la sede del Soggetto Attuatore. In entrambi i casi dovrà essere reso disponibile per eventuali controlli sia in itinere che ex-post.

Il non rispetto delle modalità di tenuta e conservazione del registro formativo porterà al non riconoscimento totale o parziale della relativa azione formativa.

Piano Formativo

Per ogni azione formativa deve essere predisposto un Piano Formativo, ovvero la specifica progettazione del corso formativo, definito in rapporto da un lato agli standard di riferimento, dall'altro al contesto territoriale e allo specifico target di allievi.

I Piani formativi devono comprendere e specificare i seguenti elementi minimi:

- standard formativi-professionali di riferimento, di cui ai profili e alle competenze del QRSP
- articolazione del percorso / intervento (Unità Formative / moduli; azioni; tempi; edizioni; ecc.)
- risorse impiegate (docenti formatori; esperti; funzioni dedicate)
- modalità organizzative
- metodologie formative e tipologia/contexto di apprendimento (aula; laboratorio; assetto lavorativo)

- criteri e modalità di valutazione e certificazione (indicatori di risultato, tipologia e numero delle prove, strumenti, evidenze, ecc.)

Sedi dei corsi

I percorsi formativi possono essere svolti anche presso la sede dell'azienda i cui dipendenti/imprenditore partecipano all'azione formativa, nonché presso le sedi delle organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio e rappresentate nella Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, fermo restando la obbligatorietà delle conformità per l'adeguatezza dei locali in base alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le suddette sedi non necessitano di autorizzazione regionale (in linea con quanto stabilito dalla Circolare Prot. E1.2012.0188398 del 31.10.2012 percorsi di formazione extra-DDIF – indicazioni a chiarimento). Ai fini della tracciabilità il Soggetto attuatore dovrà cliccare e poi conseguentemente compilare l'opzione "altra sede", indicando precisamente il luogo di svolgimento delle azioni formative.

Personale coinvolto nel progetto formativo

Per l'erogazione dei percorsi formativi, i soggetti attuatori devono avvalersi di **personale docente e di tutor in possesso dei requisiti minimi alternativi previsti dalla normativa sull'accreditamento regionale** (DDUO 9749/2012 e solo per i percorsi formativi afferenti l'area tecnica, DDUO 10187/2013).

Per tutto il personale coinvolto nel progetto formativo, è necessario e obbligatorio predisporre, prima dell'avvio della prestazione lavorativa, una lettera di incarico o contratto firmato dalle parti, nel quale siano chiaramente indicati la natura della prestazione professionale, il periodo in cui deve essere effettuata, la durata in ore e il corrispettivo orario. Tale lettera è da tenere agli atti presso la sede del Soggetto Attuatore.

Per l'erogazione delle attività formative, incluse prestazioni di profilo altamente specialistico, nonché per la gestione e rendicontazione del progetto, **non è possibile ricorrere allo strumento della delega.**

Pertanto per l'acquisizione di professionalità specialistiche non possedute al proprio interno, il Soggetto Attuatore deve affidarsi esclusivamente alla collaborazione di persone fisiche, pena l'inammissibilità della spesa relativa alle attività formative erogate.

Per ogni percorso formativo è obbligatorio che il Soggetto Attuatore incarichi, pena il non riconoscimento dello stesso ai fini della liquidazione del finanziamento, un proprio tutor che affianchi il firmatario del progetto, per garantire un costante monitoraggio dello svolgimento e della correttezza delle attività formative.

Il tutor dovrà garantire la propria presenza in aula, firmando contestualmente il registro didattico, all'avvio in un momento intermedio ed alla conclusione di ogni azione formativa e comunque **per un monte ore minimo di 25% del totale delle ore previste dall'azione formativa.**

Non è possibile incaricare per attività di docenza e tutoraggio, i dipendenti e/o titolari delle imprese coinvolte nel progetto formativo per cui è richiesta tale professionalità.

Attestato di competenze

I progetti formativi che si concludono con il rilascio di attestato regionale di competenza devono prevedere una o più prove finali, finalizzate all'accertamento della/e competenza/e definitiva/e in sede di progettazione.

Dette prove sono predisposte, realizzate e valutate dal formatore o équipe dei formatori con la presenza del Responsabile della certificazione delle competenze" (RCC), funzione prevista dal sistema di accreditamento regionale, in qualità di garante dell'intero processo.

Al termine delle operazioni, il RCC procede alla compilazione di apposito verbale, secondo gli elementi minimi di cui al modello 2) approvato con DDUO n. 12453/2012, evidenziando l'elenco delle competenze acquisite da ogni singolo allievo. Tale documentazione deve essere tenuta agli atti dal Soggetto Attuatore e disponibile per i controlli.

Se l'allievo acquisisce tutte le componenti di una competenza in termini di abilità e conoscenze ha diritto al rilascio dell'attestato di competenza. La certificazione e il rilascio del relativo Attestato non sono ammissibili nel caso in cui la durata o la configurazione del percorso permettano l'acquisizione non compiuta di competenza, bensì solo di alcuni suoi elementi costitutivi.

Inoltre, il titolo dell'azione formativa deve tassativamente essere coerente e richiamare le competenze e/o il profilo professionale selezionato.

Si ricorda che l'unico attestato regionale previsto dalla normativa regionale di riferimento (L.R. 19/2007 e relativi atti attuativi) è l'attestato di competenza.

Eventuali dichiarazioni di partecipazione al percorso formativo rilasciate dal Soggetto Attuatore devono riportare i loghi previsti dal *Brand Book* ed è necessario che sia citato all'interno della dichiarazione di partecipazione il titolo dell'iniziativa e che "l'intervento è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia".

b. Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Il Soggetto Attuatore potrà presentare un'unica domanda di liquidazione a conclusione del progetto.

Le domande di liquidazione dovranno essere predisposte e inoltrate tramite sistema informativo SIAGE, secondo le modalità di cui al successivo punto.

L'importo del finanziamento riconoscibile al Soggetto Attuatore sarà subordinato alla fase di verifica della rendicontazione, sulla base delle attività formative effettivamente svolte, delle effettive ore di frequenza e con l'applicazione di quanto previsto dal regime di aiuti alla formazione di cui al Reg. UE 651/2014.

A seguito della presentazione della richiesta di liquidazione finale da parte del Soggetto Attuatore, verrà effettuata la verifica di pagabilità da una struttura indipendente da chi gestisce l'Avviso e si procederà con la liquidazione, così come previsto dai regolamenti europei.

Entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione, Regione Lombardia provvederà alla liquidazione del saldo.

c. Caratteristiche della fase di rendicontazione

Il Soggetto Attuatore, entro 30 gg. dalla conclusione del progetto, corrispondente alla data dell'ultima lezione d'aula prevista dall'intero progetto, dovrà provvedere alla redazione e all'invio tramite sistema informativo SIAGE a Regione Lombardia della rendicontazione, accompagnata da:

- **Una nota contabile** intestata a Regione Lombardia pari all'importo della richiesta di liquidazione, nella quale devono essere riportati: l'Avviso di riferimento, l'ID e il titolo di progetto. La nota deve riportare la dicitura "POR FSE 2014-2020".

- **Una relazione sull'attività svolta**, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante Legale del Soggetto Attuatore. Tale relazione dovrà esplicitare i risultati conseguiti dal progetto e la loro coerenza e correlazione con gli obiettivi prefissati.
- **Una autocertificazione** firmata digitalmente dal Rappresentante Legale del Soggetto Attuatore, **dalla quale si evince il costo orario di ogni dipendente/imprenditore partecipante ad ogni singola azione formativa.**

A tal proposito il Soggetto Attuatore dovrà tenere agli atti:

- *Una dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante di ogni singola impresa coinvolta, attestante il costo orario di ogni singolo partecipante che usufruirà della formazione. Tale dichiarazione dovrà essere in possesso da parte del Soggetto Attuatore già al momento dell'avvio dei percorsi formativi, perché indispensabile per la compilazione delle schede attività.*
- *Documenti comprovanti il costo orario del singolo partecipante (come ad es. cedolino/busta paga);*
- *Documentazione prodotta dall'impresa comprovante che il lavoratore nelle ore di formazione dichiarate fosse in servizio (come ad es. copia del cartellino o reportistica del sistema di gestione delle presenze).*

Inoltre, dovranno essere prodotte:

- Per ogni azienda per la quale sia stata applicata un'intensità di aiuto superiore al 50% (art 31 comma 4 lettera b del Reg. 651/2014): **una dichiarazione relativa alla condizione di media o di piccola/micro impresa firmata dal Rappresentante Legale dell'azienda stessa** – come da **allegato 7** del presente Avviso.
- Per ogni lavoratore per il quale sia stata applicata l'intensità di aiuto in qualità di "lavoratore con disabilità" o "lavoratore svantaggiato": **l'autocertificazione relativa all'appartenenza ad una o più delle categorie elencate all'art. 1 della Legge 68/99 o al comma 4) dell'art. 2 del Reg. UE 651/2014, firmata dal lavoratore stesso** – come da **allegato 8** del presente Avviso.
- Ai fini dell'erogazione e **per agevolazioni concesse superiori a Euro 150.000 occorre presentare il modulo antimafia** - da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia - debitamente compilato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Il riconoscimento dei costi avviene a “processo” sulla base dei nominativi e dell’effettiva frequenza dei partecipanti comunicati, della tipologia dell’azienda e dell’eventuale appartenenza alla categoria di lavoratore disabile svantaggiato.

I calcoli saranno effettuati dal sistema informativo SIAGE, sulla base dei dati inseriti nella scheda attività.

Verranno riconosciuti esclusivamente i costi dei partecipanti con frequenza pari o superiore al 25% delle ore di formazione previste dall’azione formativa.

Ogni azione ammessa a finanziamento dovrà essere svolta integralmente. Se un’azione sarà svolta per un numero inferiore di ore rispetto a quello previsto in fase di progettazione, non potrà essere rendicontata e pertanto l’intero importo di finanziamento della stessa, non sarà riconosciuto. Le azioni non svolte o svolte parzialmente dovranno essere rinunciate, nell’apposita scheda attività di SIAGE, prima della presentazione della richiesta di liquidazione.

La rendicontazione darà evidenza del costo delle singole azioni calcolato sulla base delle seguenti formule, analoghe a quelle utilizzate per la formulazione del preventivo di costo:

Costo Totale Azione = Sommatória Costi di Partecipazione dei Singoli Partecipanti
--

Per ogni singolo partecipante (con frequenza pari o superiore al 25%) sarà calcolato il costo di partecipazione come segue:

Costi di Partecipazione Singolo Partecipante =

<i>= Costi della Formazione Partecipante + Costo del Lavoro Ammissibile Partecipante</i>
--

Costi della Formazione Partecipante = N° Ore Effettiva Frequenza X € 17,35

Costo del Lavoro Effettivo Partecipante = N° Ore Effettiva Frequenza X Costo Orario Effettivo
--

Per i lavoratori dipendenti è ammissibile l’esposizione del costo della retribuzione calcolato come segue:

Costo Orario Effettivo = (Retribuzione Lorda Annuale + Contributi obbligatori Annui a Carico del Datore di Lavoro + Quota di Indennità di Fine Rapporto) / Numero Ore Lavorative Previste dal Contratto
--

Per i lavoratori autonomi, i titolari d’impresa e i coadiuvanti è ammesso un costo non superiore a 31 € l’ora, per le ore durante le quali essi hanno effettivamente partecipato alla formazione detratte le ore produttive o equivalenti. I soci lavoratori delle cooperative e gli intermediari sono assimilati, qualora non dipendenti, ai lavoratori autonomi. Tale costo può configurarsi soltanto in presenza e dentro il limite di un eventuale cofinanziamento privato, secondo quanto previsto dal Regolamento sugli aiuti di stato.

Costo Totale Progetto = Sommatoria Costi Totale delle singole azioni

Inoltre, sarà data evidenza dei calcoli relativi alla quantificazione del finanziamento pubblico spettante e della quota di finanziamento privato obbligatorio, operati sulla base delle seguenti formule, analoghe a quelle utilizzate in sede di preventivo:

Finanziamento Pubblico Azione = Sommatoria Finanziamento Pubblico dei Singoli Partecipanti

Per ogni singolo partecipante (con frequenza pari o superiore al 25%) saranno calcolati gli importi del finanziamento pubblico e del finanziamento privato obbligatorio applicando al relativo costo di partecipazione la specifica percentuale di intensità di aiuto desumibile dalla tabella di cui al precedente punto 7, considerando la tipologia dell'azienda di appartenenza e l'eventuale appartenenza alla categoria "lavoratore con disabilità" "lavoratore svantaggiato", così come definita dal Reg. (UE) 651/2014.

Finanziamento Pubblico del singolo Partecipante =

= Minore Tra (Costi della Formazione Partecipante; Costi di Partecipazione Singolo Partecipante X % Intensità Aiuto)

Il finanziamento pubblico totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del finanziamento pubblico totale delle singole azioni.

Il finanziamento privato obbligatorio sarà calcolato ad ogni livello (singolo partecipante, azione, progetto) per differenza tra il costo e il finanziamento pubblico.

Nel caso in cui il costo del lavoro per uno o più partecipanti non risultasse sufficiente a coprire interamente la quota di finanziamento privato, i calcoli relativi ai costi di partecipazione (e specificatamente del costo del lavoro) potranno essere operati, altrettanto correttamente, aggregando i partecipanti per azienda, sia nell'ambito della singola azione sia dell'intero progetto, nel limite dell'intensità agevolativa massima concedibile ai sensi del REG (UE) 651/2014.

d. Variazioni progettuali e rideterminazioni dei contributi

Non sono ammesse e conseguentemente non sono riconosciute in sede di rendicontazione e liquidazione, variazioni rispetto ai contenuti del progetto approvato, con specifico riferimento ai seguenti elementi:

- a) Articolazione delle azioni formative: in particolare non sarà ammessa, a fronte del mancato avvio di una o più azioni formative, la rimodulazione delle altre azioni o la duplicazione di una o più di esse, anche a parità del finanziamento approvato.

- b) Tipologia, durata e contenuti delle azioni, così come dettagliati nel percorso formativo presentato nell'ambito della specifica "offerta formativa" in GEFO e della "scheda progetto" in SIAGE.
- c) Aziende coinvolte in ognuna delle azioni formative, numero e tipologia dei rispettivi partecipanti.

D. DISPOSIZIONI FINALI

13. Obblighi dei soggetti beneficiari

Il soggetto beneficiario del finanziamento (Soggetto Attuatore) è tenuto a rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e negli atti regionali ivi richiamati, nonché a fornire in caso di controlli in itinere ed ex post tutta la documentazione presso la sede di svolgimento delle azioni formative e del Soggetto Attuatore.

I Soggetti Attuatori devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) n.1303/2013 – ALLEGATO XII – punto 2.2. "Responsabilità dei beneficiari" e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione.

Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, i Soggetti attuatori sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal POR FSE 2014-2020 che sono contenute nelle "**Brand Guidelines Beneficiari**" e negli ulteriori strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia nella sezione "comunicare il programma" del sito della programmazione europea di Regione Lombardia <http://www.fse.regione.lombardia.it>

In particolare, tra i diversi adempimenti previsti dai regolamenti europei, si richiama l'obbligo per i beneficiari di assicurare che:

- venga esposto, in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio l'ingresso dei locali del Soggetto Attuatore e le sedi di svolgimento dei corsi) almeno un **poster** (formato minimo A3) contenente le informazioni sul progetto e l'indicazione che l'intervento è stato sostenuto dall'Unione europea nell'ambito del POR FSE di Regione Lombardia;
- **i partecipanti siano stati informati in merito al sostegno del FSE** per la realizzazione dell'intervento (ad esempio apponendo nei documenti diretti ai destinatari un'informativa relativa al fatto che "l'intervento è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo");
- **qualsiasi documento diretto al pubblico** (ad esempio pubblicazioni, materiali comunicativi di disseminazione dei risultati di progetto o di pubblicizzazione di eventi) **oppure ai partecipanti** (ad esempio i certificati di frequenza, gli attestati, materiale didattico, registri ed elenchi presenze) contenga, oltre ai loghi previsti dal Brand Book, anche una **dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE** (ad esempio "L'intervento.....è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it."

14. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Regione Lombardia dichiara la decadenza del finanziamento nei casi in cui il Soggetto Attuatore:

- Non avvii il progetto sul sistema informativo SIAGE entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione, come previsto al punto 12.a.
- Non avvii almeno una delle azioni previste dal progetto formativo sul sistema informativo GEFO entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione, come previsto al punto 12.a.
- Non invii la rendicontazione finale entro 30 giorni dalla conclusione delle attività formative in aula.

In caso di inosservanza delle prescrizioni, delle disposizioni e dei divieti del presente Avviso, nonché di inadempienza a tutti gli obblighi previsti dal presente Avviso, Regione Lombardia procederà alla revoca parziale o totale del finanziamento e non liquiderà le relative somme. Laddove non sia possibile applicare decurtazioni puntuali, Regione Lombardia potrà procedere a decurtazioni del finanziamento anche su base forfettaria, ai sensi della Decisione della Commissione (2011) n. 7321.

Nel caso in cui le irregolarità vengano riscontrate successivamente all'atto di liquidazione, Regione Lombardia potrà adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente riconosciute.

In base alla gravità delle irregolarità riscontrate Regione Lombardia si riserva di applicare provvedimenti in ordine all'accreditamento o all'accesso ad ulteriori finanziamenti.

Il Soggetto Attuatore può rinunciare a una o più azioni o all'intero progetto compilando l'apposita modulistica sul sistema informativo SIAGE.

15. Proroghe dei termini

Non sono ammesse proroghe dei termini per lo svolgimento dei progetti e delle attività ad esse collegate previsti nel presente Avviso.

16. Ispezioni e controlli

Gli operatori accreditati e gli altri soggetti che partecipano all'attuazione delle azioni formative sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo UE, nazionali e regionali possono effettuare anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

Ispezioni e controlli sono finalizzate alla verifica della corretta realizzazione delle azioni e attività collegate al progetto, ivi compresa la verifica che le attività formative siano realizzate esclusivamente presso le sedi del Soggetto Attuatore, delle aziende coinvolte o presso la sede dell'organizzazione datoriale/sindacale.

17. Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

Numero di imprese partecipanti	Numero (v.a.)	0
Numero di soggetti formati	Numero (v.a.)	0
Progetti realizzati / ammessi	Numero (val. %)	0

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art.32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

18. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Vicario della DG Istruzione, Formazione e Lavoro.

19. Trattamento dei dati personali

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 11. Ai sensi dell'art. 13 del decreto e in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione all'Avviso in oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono.

Finalità del trattamento dati

I dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell'art. 13 del decreto.

Modalità del trattamento dati

I dati acquisiti saranno trattati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati da Regione Lombardia ai richiedenti, previa motivazione formale e per le attività o funzioni di propria competenza.

Titolare del trattamento dati

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

Responsabili del trattamento dei dati

Responsabile interno del Trattamento, per Regione Lombardia, è il Direttore Generale pro-tempore della DG Istruzione, Formazione e Lavoro ed il suo referente alla privacy nominato dal Direttore.

Responsabile esterno del Trattamento è individuato dal Direttore Generale pro-tempore della DG Istruzione, Formazione e Lavoro che, attraverso il suo referente alla privacy Direzionale, nomina nella persona del suo legale rappresentante il titolare al trattamento del dato

Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere:

- La conferma dell'esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- L'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;
- L'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- L'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

È altresì possibile opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o per giustificati motivi.

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n. 10312 del 6/11/2014 "Determinazioni in merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti di cui all'Art 7 e art. 8 del D.Lgs.196/2003 detenuti dalla Giunta regionale. Approvazione di "Policy di gestione di accesso ai dati personali".

Le istanze andranno rivolte a Regione Lombardia, all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it all'attenzione del Direttore Generale.

Con l'accettazione del finanziamento il Soggetto Attuatore acconsente alla pubblicazione sul sito di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it e sul sito nazionale www.opencoesione.gov.it dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto che, ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2 del Reg. (UE) n.1303/2013 devono essere contenute nell'elenco delle operazioni finanziate.

20. Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati sarà pubblicata sul B.U.R.L., nel portale della Regione Lombardia dedicato alle attività del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 www.fse.regione.lombardia.it

Nello stesso sito e su Cruscotto lavoro (<http://cruscottolavoro.servizirl.it>) saranno reperibili i manuali per la corretta profilazione dei beneficiari e dei destinatari dell'intervento, nonché per la presentazione delle domande di finanziamento.

Per qualsiasi chiarimento o informazione relativa ai contenuti dell'Avviso è possibile rivolgersi alla Struttura Occupazione e Occupabilità della DG Istruzione, Formazione e Lavoro, **esclusivamente** all'indirizzo di posta elettronica dedicata: formazionecontinua@regione.lombardia.it

Nell'oggetto della mail dovrà essere citato l'Avviso "Formazione continua – Fase V" e l'argomento della domanda/richiesta contenuta nella mail stessa.

Per l'assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate è possibile rivolgersi al numero verde 800 131 151 o scrivere a siage@regione.lombardia.it

21. Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie- conformi in carta libera - è possibile presentare domanda scritta, secondo il modulo di cui all'allegato B del presente Avviso, agli uffici competenti:

<i>D.G.</i>	Istruzione, Formazione e Lavoro
<i>Struttura</i>	Occupazione e Occupabilità
<i>Indirizzo</i>	Piazza Città di Lombardia, 1 – 20122 Milano
<i>E-mail</i>	lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice **visione e consultazione dei documenti è gratuita**, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- La copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- La riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- Le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

22. Definizioni e glossario

B.U.R.L.: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

FAD: Formazione a Distanza

GEFO: Piattaforma informatica di Regione Lombardia per la gestione dell'accreditamento, per le offerte formative e per la creazione di corsi

SIAGE: Sistema Agevolazioni di Regione Lombardia per la presentazione on-line richieste di contributo e di finanziamento a valere sui fondi promossi da Regione Lombardia e Unione Europea.

UCS: Unità di Costo Standard

23. Allegati

- Allegato 2. Domanda di finanziamento
- Allegato 3. Scheda progetto esecutivo
- Allegato 4. Intesa tra le Parti Sociali
- Allegato 5. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato
- Allegato 6. Atto di adesione
- Allegato 7. Dichiarazione relativa alla condizione di media o di piccola/micro impresa firmata dal Rappresentante Legale dell'impresa per la quale sia stata applicata un'intensità di aiuto superiore al 50% (art 31 comma 4 lettera b del Reg. 651/2014):
- Allegato 8. Autocertificazione relativa all'appartenenza ad una o più delle categorie elencate al punto 4) dell'art. 2. del Reg. UE 651/2014, firmata dal lavoratore per il quale sia stata applicata l'intensità di aiuto in qualità di "lavoratore disabile" o "lavoratore svantaggiato".
- Allegato A. Estratto Reg. 651/2014
- Allegato B. Modulo richiesta di accesso agli atti

24. Riepilogo date e termini temporali

- Apertura offerta formativa "Formazione Continua Fase V" sulla piattaforma informativa GEFO: dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
- 8 maggio 2017 – ore 9,00: Apertura della finestra di candidatura per i progetti interaziendali.
- 10 maggio 2017 – ore 17,00: Chiusura della finestra di candidatura per i progetti interaziendali
- 10 maggio 2017 – ore 9,00: Apertura della finestra di candidatura per i progetti strategici Regionali
- 15 maggio 2017 – ore 9,00: Apertura della finestra di candidatura per i progetti aziendali
- 18 maggio 2017 – ore 17,00: Chiusura della finestra di candidatura per i progetti aziendali
- 30 giugno 2017 – ore 17,00: Chiusura della finestra di candidatura per i progetti strategici Regionali
- 1 settembre 2017 – ore 9,00: Apertura della finestra di candidatura per i progetti strategici Regionali

- 30 settembre 2017 – ore 17,00: Chiusura della finestra di candidatura per i progetti strategici Regionali.
- Entro 90 giorni successivi alla chiusura della finestra di candidatura, Regione Lombardia pubblica su B.U.R.L. il provvedimento di approvazione dei progetti.
- Entro 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione, il Soggetto attuatore avvia il progetto ammesso a finanziamento su SIAGE.
- Entro 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione, il Soggetto attuatore avvia almeno una delle azioni formative previste dal progetto approvato.
- Entro 180 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione, le attività formative delle azioni in cui si articolano i progetti approvati devono essere inderogabilmente realizzate.
- Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività formative in aula, il Soggetto Attuatore presenta la rendicontazione finale e la relativa richiesta di liquidazione.

Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate, non dovrà essere conteggiato il mese di agosto.

— • —

**Avviso Formazione Continua – Fase V
Domanda di finanziamento**

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro

BOLLO
a norma
di legge

Domanda di finanziamento

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente a _____ in via _____

in qualità di legale rappresentante o soggetto
firmatario autorizzato del Soggetto attuatore _____

con sede in _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di mendaci dichiarazioni, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76, del DPR 445/00 e successive modifiche e integrazioni

CHIEDE

di poter accedere al finanziamento per il progetto sotto indicato relativo all' "Avviso Formazione Continua – fase V" - Tipologia Azione[campo precompilato]:

Titolo progetto	Finanziamento richiesto (€)	Cofinanziamento privato (€)	Costo complessivo del progetto (€)

DICHIARA

(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni)

1. la non sussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche;

2. che nei confronti del legale rappresentante non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 ed indicate nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490 e successive modificazioni;
3. di rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche);
4. di essere in regola rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 Legge n. 68 del 12/3/1999).

Dichiara inoltre:

- la regolarità di quanto contenuto nella presente domanda, la conformità degli elementi esposti e la loro corrispondenza con quanto presente negli allegati;
- che il progetto di cui sopra non è e non sarà oggetto di altri finanziamenti pubblici né di altri finanziamenti di Fondi Paritetici Interprofessionali;
- di attenersi a tutte le disposizioni previste dal sopraccitato avviso, ivi incluse quelle relative al monitoraggio, alla valutazione.
- di svolgere tutti i corsi esclusivamente nella/e sede/i accreditata/e o sedi dell'azienda/e coinvolta/e o sedi dell'organizzazione datoriale o sindacale di appartenenza dell'impresa/e coinvolta/e.

ALLEGA

quale parte integrante, alla presente domanda:

- Scheda progetto esecutivo;
- Intesa tra le parti sociali debitamente sottoscritta;
- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato, ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, redatta da ogni impresa partecipante al progetto.

Il Legale rappresentante o firmatario
(nome e cognome)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui Regione Lombardia venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa Informativa è parte integrante dell'Avviso Formazione Continua.

Letta tale informativa, acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità ivi indicate.

Il Legale rappresentante o firmatario
(nome e cognome)

Avviso Formazione Continua – Fase V Scheda progetto esecutivo

Sezione 1 - Informazioni generali

1.1 Titolo progetto

--

1.2 Anagrafica Soggetto attuatore

Ragione sociale:	
Sede legale:	
Tel.:	Fax:
e-mail/PEC:	
Codice fiscale:	Partita Iva:
Legale rappresentante o firmatario (nome e cognome):	
Persona di contatto (nome e cognome):	
e-mail persona di contatto:	

1.3 Tipologia progetto


Tipologia progetto	Numero imprese coinvolte	Numero partecipante coinvolti	Numero azioni formative previste
<input type="checkbox"/> Aziendale			
<input type="checkbox"/> Interaziendale			
<input type="checkbox"/> Strategici regionali			
- Accordi per la competitività			
- Fondi Paritetici Interprofessionali			
- Aree interne			

1.4 Elenco Imprese partecipanti al progetto

Ragione sociale	Partita IVA	Codice fiscale	Codice ATECO prioritario

1.5 Obiettivi del progetto


Descrivere gli obiettivi che l'impresa o il gruppo di imprese intende perseguire con le attività formative previste dal progetto.



1.6 Analisi dei fabbisogni formativi

Illustrare:

- a) i fabbisogni formativi rilevati*
- b) le tipologie di azioni formative per rispondere ai bisogni rilevati, indicando le tipologie di corsi che si intendono attivare per lavoratori, imprenditori, ecc.*



Ore formazione allievi rivolte agli "Imprenditori"

Attestazione prevista

Costo del lavoro orario medio

Tipologia impresa prevalente

2.2 Preventivo di costo dell'azione

costi della formazione	<input type="text"/>
di cui:	
- costi diretti	<input type="text"/>
- spese generali indirette	<input type="text"/>
costo del lavoro previsto	<input type="text"/>
costo del lavoro ammissibile	<input type="text"/>
COSTO TOTALE DELL'AZIONE	<input type="text"/>

2.3 Finanziamento dell'azione

Finanziamento pubblico	<input type="text"/>
Finanziamento privato obbligatorio	<input type="text"/>

Riprodurre la sezione per ciascuno delle azioni previste.

Sezione 3 - Dati riepilogativi di progetto

3.1 Riepilogo dati finanziamento progetto

Azioni Formative (id corso)	Costo totale azione	Finanziamento pubblico (€)	Cofinanziamento privato (€)
Azione 1			
Azione 2			
Azione 3			
Azione 4			
Azione 5			
.....			
TOTALE PROGETTO			

3.2 Costo complessivo del progetto

Costo complessivo del progetto	
di cui	
Quota finanziamento pubblico	
Quota cofinanziamento privato obbligatorio	

3.3. Attività formative rivolte agli "Imprenditori"

Totale Ore formazione allievi rivolte agli "Imprenditori"
 Incidenza percentuale

Il Legale rappresentante o firmatario
 (nome e cognome)

_____ . _____

Intesa tra le Parti Sociali

tra

(eliminare le alternative non pertinenti)

L'impresa¹ (*Ragione Sociale*) rappresentata da (NOME COGNOME e FUNZIONE AZIENDALE)

Oppure

l'organizzazione datoriale (XXXX) rappresentata da (NOME COGNOME e RUOLO)

l'organizzazione datoriale (XXXX) rappresentata da (NOME COGNOME e RUOLO)

e

rappresentanza sindacale XXXX rappresentata da (NOME COGNOME SINDACALISTA E RUOLO SINDACALE)

rappresentanza sindacale XXXX rappresentata da (NOME COGNOME SINDACALISTA E RUOLO SINDACALE)

rappresentanza sindacale XXXX rappresentata da (NOME COGNOME SINDACALISTA E RUOLO SINDACALE)

Le parti concordano

sulla validità del Progetto Formativo denominato “ _____ ”

presentato da (indicare il *Soggetto Attuatore*) “ _____ ”

sulla linea di finanziamento “ _____ ”

a valere sull'Avvio “Formazione Continua – Fase V” di cui al DDUO n. _____ del _____

finanziato nell'ambito del POR FSE 2014-2020.

Gli obiettivi e i contenuti di massima degli interventi formativi previsti dal progetto sono i seguenti²:

¹ Compilare per ogni impresa che aderisce al progetto

² Breve, ma puntuale descrizione di massimo 15 righe

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 27 marzo 2017

Il progetto formativo vedrà coinvolto il personale delle seguenti imprese ed eventuali liberi professionisti:
(indicare tutte le imprese e i liberi professionisti coinvolti)

Ragione Sociale	Partita IVA	Provincia	Assenza / Presenza di RSU aziendali ³	Numero allievi in formazione

Per un importo di finanziamento complessivo pari a _____ Euro, di cui:

- Quota pubblica Euro _____
- Quota di cofinanziamento Euro _____

Letto, approvato e sottoscritto

(Data e Luogo di sottoscrizione⁴)

SIGLA ⁵

Nome e Cognome

in stampatello

Firma

(eliminare le alternative non pertinenti)

Per l'impresa ⁶

Oppure

OO.DD.⁶

xxxxxx -

OO.SS.⁶

Nome e Cognome

Firma

(specificare la Sigla)

in stampatello

xxxxxx -

³ È obbligatorio dichiarare la presenza ovvero l'assenza di RSU nelle imprese coinvolte nella formazione

⁴ Data e luogo sono requisiti obbligatori ai fini dell'ammissibilità del progetto

⁵ La Sigla delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali è requisito obbligatorio ai fini dell'ammissibilità del progetto

⁶ L'intesa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti individuati in premessa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO E CLAUSOLA DEGGENDORF

Il sottoscritto				
	(Nome Cognome)			
nato/a a		(Comune)	() (Prov.)	il / /
				(gg/mm/aaaa)
residente in		(Comune)	() (Prov.)	(Via, Piazza, ecc.)
				(Num)

in qualità di:

<input type="checkbox"/>	Legale rappresentante della società			
		(Ragione sociale)		
<input type="checkbox"/>	Titolare dell'impresa			
		(Denominazione)		
<input type="checkbox"/>	Libero professionista			
con sede in:		(Comune)	() (Provincia)	(Via, Piazza, ecc.)
				(Numero)
Tel.		C.F./P.IVA:		

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

in riferimento al progetto dal titolo " _____ " presentato

dal soggetto attuatore _____, nell'ambito dell' Avviso Formazione Continua

– Fase V" (d.d.u.o. n.del), intervento realizzato con risorse a valere sul Programma

Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 27 marzo 2017

- di appartenere alla seguente tipologia di impresa:
 - Micro/piccola
 - Media
 - Grande
- di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;
- di non appartenere ai settori esclusi dal campo di applicazione del reg. 651/2014 art. 1 – commi dal 2 al 5;
- di non avere ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di ‘de minimis’ o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento

DICHIARA INOLTRE

ai fini dell'erogazione dell'agevolazione

- di essere di non essere

destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (c.d. Clausola Deggendorf – in applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in GUUE L. 187 del 26 giugno 2014, pag. 1);

Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se il soggetto è destinatario di un'ingiunzione di recupero:

- di aver rimborsato per intero l'importo oggetto dell'ingiunzione di recupero
- di aver depositato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero in un conto corrente bloccato

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

_____, ____ / ____ / ____
(Luogo) (Data)

(Firma)

Allegati: copia Carta Identità

_____ • _____

Avviso Formazione Continua – Fase V

ATTO DI ADESIONE

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a, prov.....,il
 Cod. Fiscale

In qualità di:

- Legale rappresentante
 o soggetto delegato con potere di firma
 dell'istituzione formativa (*denominazione e ragione sociale*)
 accreditata nella sezione dell'albo regionale degli operatori accreditati con
 ID_.....
 con sede legale nel Comune di CAP Prov.
 via n.
 Codice Fiscale
 Partita Iva

PREMESSO CHE

l'ammissione al finanziamento comporta la realizzazione del progetto finanziato con d.d.s. del n. "....." nel rispetto delle normative europee, nazionali e regionali,

accetta

- di realizzare il progetto ID_...[identificativo progetto]..... presentato e ammesso a finanziamento, entro i termini stabiliti, nel rispetto delle normative europee, nazionali e regionali, nonché nel rispetto delle modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione definite dall'Avviso;
- di rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella iniziativa approvata;
- di consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari regionali, nazionali ed europei competenti;
- le condizioni economiche previste da Regione Lombardia;
- di rispettare il termine perentorio **di 30 giorni** dalla data di conclusione del progetto per la presentazione della rendicontazione finale.

Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000

dichiara

- che non sono intervenute variazioni rispetto ai requisiti di accreditamento e che eventuali successive variazioni verranno comunicate tempestivamente a Regione - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;
- di non percepire altri finanziamenti per la realizzazione del progetto e di impegnarsi a comunicare immediatamente a Regione la presenza di altri finanziamenti di organismi pubblici per le attività svolte nell'ambito dello stesso;
- di non essere sottoposto a misure giudiziarie o amministrative che limitano la possibilità giuridica di contrattare con la P.A.;
- di non trovarsi, se soggetto privato, in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai sensi delle vigenti normative antimafia;
- di essere consapevole della facoltà di Regione Lombardia di recuperare somme indebitamente erogate qualora a seguito delle attività di verifica e controllo si rilevassero irregolarità nella realizzazione del progetto;
- di conservare la documentazione relativa al progetto nel rispetto delle disposizioni dell'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- di impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche all'assetto regolamentare che si rendessero necessarie per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni europee, nazionali o regionali.

si impegna altresì

- ad attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'Allegato XII punto 2.2. del Reg. (UE) 1303/2013 "Responsabilità dei beneficiari" e di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, nonché le prescrizioni previste nell'Avviso al paragrafo 13;
- a fornire ai destinatari presi in carico informazioni sul cofinanziamento del FSE e sul ruolo dell'Unione Europea.

Il Legale rappresentante o soggetto delegato con potere di firma
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

_____ . _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(APPLICAZIONE DELL'INTENSITÀ DI AIUTO SUPERIORE AL 50%)

Il sottoscritto				
	<small>(Nome Cognome)</small>			
nato/a a		()	il	/ /
	<small>(Comune)</small>	<small>(Prov.)</small>		<small>(gg/mm/aaaa)</small>
residente in		()		
	<small>(Comune)</small>	<small>(Prov.)</small>	<small>(Via, Piazza, ecc.)</small>	<small>(Num)</small>

in qualità di:

<input type="checkbox"/>	Legale rappresentante della società			
		<small>(Ragione sociale)</small>		
<input type="checkbox"/>	Titolare dell'impresa			
		<small>(Denominazione)</small>		
<input type="checkbox"/>	Libero professionista			
con sede in:		()		
	<small>(Comune)</small>	<small>(Provincia)</small>	<small>(Via, Piazza, ecc.)</small>	<small>(Numero)</small>
Tel.		C.F./P.IVA:		

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

in riferimento al progetto ID _____ dal titolo
 “ _____ ” presentato dal soggetto attuatore
 _____, nell'ambito dell' Avviso Formazione Continua – Fase V” (d.d.u.o. n.

.....del), intervento realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, di appartenere alla seguente tipologia di impresa ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera b, del Reg. 651/2014:

- Micro/piccola
- Media
- Grande

_____, _____ / _____ / _____
(Luogo) (Data) _____
(Firma)

Allegati: copia Carta Identità

_____ • _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il sottoscritto	_____			
	(Nome Cognome)			
nato/a a	_____	()	il	____/____/____
	(Comune)	(Prov.)		(gg/mm/aaaa)
residente in	_____	()	_____	_____
	(Comune)	(Prov.)	(Via, Piazza, ecc.)	(Num)

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in riferimento al progetto ID _____ dal titolo " _____ " presentato dal soggetto attuatore _____, nell'ambito dell' Avviso Formazione Continua – Fase V" (d.d.u.o. n.del), intervento realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia

DICHIARA

- di essere "lavoratore disabile" ai sensi dell'art 1 della Legge 68/99;
- o
- di essere "lavoratore svantaggiato" e di appartenere a una delle seguenti tipologie ai sensi dell'art 2 comma 4 del Reg. 651/2014:
- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 27 marzo 2017

- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

_____, ____/____/_____
(Luogo) (Data)

(Firma)

Allegati: copia Carta Identità

Dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, ____/____/_____
(Luogo) (Data)

(Firma)

_____ • _____

Estratto dal Reg (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1- Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti a finalità regionale;
- b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
- c) aiuti per la tutela dell'ambiente;
- d) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- e) aiuti alla formazione;
- f) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
- g) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- h) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- i) aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- j) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
- k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; e
- l) aiuti per le infrastrutture locali.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;
- b) a eventuali modifiche dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
- c) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

3. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁾, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovra costi diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultra periferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- e) alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13.

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

4. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);
- c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

- a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
- b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.

- c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
- 2) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 3) «lavoratore con disabilità»:
 - a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o
 - b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
- 4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
 - a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d) aver superato i 50 anni di età;
 - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- 5) «trasporto»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi;
- 6) «costi di trasporto»: costi di trasporto per conto terzi effettivamente sostenuti dai beneficiari, per viaggio, comprendenti:
 - a) costi di nolo, di movimentazione e di stoccaggio temporaneo, nella misura in cui sono connessi al viaggio;
 - b) costi di assicurazione del carico;
 - c) imposte, dazi e prelievi applicabili al carico e, eventualmente, alla portata lorda al punto di origine e al punto di destinazione;
 - d) i costi dei controlli di sicurezza e le maggiorazioni legate all'aumento del costo del carburante;
- 7) «regioni remote»: le regioni ultra periferiche, Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, le isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e le zone scarsamente popolate;
- 8) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
- 9) «produzione primaria di prodotti agricoli»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

- 10) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- 11) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;
- 12) «regioni ultra periferiche»: regioni di cui all'articolo 349 del trattato. A norma della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, dal 1o gennaio 2012 Saint-Barthélemy ha cessato di essere una regione ultra periferica. A norma della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dal 1o gennaio 2014 Mayotte è diventata una regione ultra periferica;
- 13) «carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (1);
- 14) «aiuti individuali»:
 - a) aiuti ad hoc; e
 - b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- 15) «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- 16) «piano di valutazione»: un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione;
- 17) «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;
- 18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE ⁽²⁾ e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito

² Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

- della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- 19) «obblighi di spesa a livello territoriale»: obblighi imposti ai beneficiari dall'autorità che concede l'aiuto di spendere un importo minimo e/o svolgere un livello minimo di attività di produzione in un determinato territorio;
- 20) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: $\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$ dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di EUR di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR;
- 21) «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;
- 22) «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- 23) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
- 24) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 25) «regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;
- 26) «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- 27) «zone assistite»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 1.7.2014 — 31.12.2020, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato;
- 28) «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- 29) «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- 30) «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, knowhow o altre forme di proprietà intellettuale;

- 31) «costi salariali»: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;
- 32) «aumento netto del numero di dipendenti»: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;
- 33) «infrastruttura dedicata»: infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze;
- 34) «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di private equity, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;
- 35) «viaggio»: trasporto delle merci dal loro punto di origine al loro punto di destinazione, comprese eventuali sezioni o fasi intermedie all'interno o all'esterno dello Stato membro interessato, effettuato utilizzando uno o più mezzi di trasporto;
- 36) «congruo tasso di rendimento finanziario»: tasso previsto di rendimento finanziario equivalente a un tasso di attualizzazione corretto per il rischio che rifletta il livello di rischio di un progetto e la natura e il livello di capitale che l'investitore privato prevede di investire;
- 37) «finanziamento totale»: importo complessivo dell'investimento effettuato in un'impresa o progetto ammissibili ai sensi della sezione 3 o degli articoli 16 o 39 del presente regolamento, ad esclusione degli investimenti interamente privati forniti alle condizioni di mercato e che esulano dalla pertinente misura di aiuto di Stato;
- 38) «procedura di gara competitiva»: una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero sufficiente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell'offerta iniziale presentata dall'offerente o di un prezzo di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non possano essere concessi a tutti i partecipanti;
- 39) «risultato operativo»: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale

- 40) le definizioni relative agli aiuti alle infrastrutture a banda larga (sezione 10) si applicano alle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;
- 41) «aiuti a finalità regionale agli investimenti»: aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica;
- 42) «aiuti a finalità regionale al funzionamento»: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa non legate a un investimento iniziale. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti;
- 43) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
 - a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
 - c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiera laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiera di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
 - d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminate a freddo, lamiera magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiera laminate a freddo, in rotoli e in fogli;
 - e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;
- 44) «settore delle fibre sintetiche»:
- a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; o
 - b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; o
 - c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;
- 45) «settore dei trasporti»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:
- a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;
 - b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
 - c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale;
- 46) «regime destinato a un numero limitato di settori specifici di attività economica»: regime che interessa le attività che rientrano nel campo di applicazione di meno di cinque classi (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica NACE Rev. 2;
- 47) «attività turistica»: le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:
- a) NACE 55: servizi di alloggio;
 - b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
 - c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
 - d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
 - e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
 - f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
- 48) «zone scarsamente popolate»: le zone riconosciute in quanto tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1.7.2014 — 31.12.2020;

- 49) «investimento iniziale»:
- a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
 - b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;
- 50) «attività uguali o simili»: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (1);
- 51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:
- a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
 - b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;
- 52) «grande progetto di investimento»: investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l'aiuto;
- 53) «punto di destinazione»: luogo dove le merci vengono scaricate;
- 54) «punto di origine»: luogo dove le merci vengono caricate per il trasporto;
- 55) «zone ammissibili agli aiuti al funzionamento»: le regioni ultra periferiche di cui all'articolo 349 del trattato o le zone scarsamente popolate, di cui alla carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 1.7.2014 — 31.12.2020;
- 56) «mezzo di trasporto»: le seguenti modalità di trasporto: ferroviario, stradale, per vie navigabili interne, marittimo, aereo e intermodale;
- 57) «fondo per lo sviluppo urbano»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire in progetti di sviluppo urbano nel quadro di una misura di aiuti per lo sviluppo urbano. Tali fondi sono gestiti dai gestori dei fondi per lo sviluppo urbano;
- 58) «gestore dei fondi per lo sviluppo urbano»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti di sviluppo urbano ammissibili;
- 59) «progetto di sviluppo urbano»: progetto di investimento che ha le potenzialità per sostenere l'attuazione degli interventi previsti da un approccio integrato in materia di sviluppo urbano sostenibile e per contribuire al conseguimento degli obiettivi in esso definiti, inclusi i progetti con un tasso di rendimento interno che può non essere sufficiente ad attrarre finanziamenti su una base prettamente commerciale. Un progetto di sviluppo urbano può essere organizzato come finanziamento distinto in seno alle strutture giuridiche dell'investitore privato beneficiario o come un'entità giuridica distinta, ad esempio, una società veicolo;
- 60) «strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile»: strategia ufficialmente proposta e certificata da un'autorità locale o un organismo pubblico competenti, definita per una specifica zona geografica urbana e un periodo determinato, che elenchi le azioni integrate volte ad affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che gravano sulle zone urbane;

- 61) «contributo in natura»: contributo sotto forma di terreni o immobili laddove tali terreni e immobili facciano parte del progetto di sviluppo urbano;

Definizioni relative agli aiuti a favore delle PMI

- 62) «posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità imputabile all'investimento;
- 63) «cooperazione tra le varie organizzazioni»: lo sviluppo di strategie commerciali o di strutture di gestione comuni, la prestazione di servizi comuni o di servizi che agevolano la cooperazione, lo svolgimento di attività coordinate, quali la ricerca e il marketing, il sostegno alle reti e ai raggruppamenti di imprese, il miglioramento dell'accessibilità e della comunicazione, l'utilizzo di strumenti comuni per incoraggiare l'imprenditorialità e gli scambi con le PMI;
- 64) «servizi di consulenza in materia di cooperazione»: consulenza, assistenza e formazione volte a favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze e a migliorare la cooperazione;
- 65) «servizi di sostegno in materia di cooperazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, siti web, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, manuali, documenti di lavoro e modelli di documenti;

Definizioni relative agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

- 66) «investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);
- 67) «garanzia»: nel contesto delle sezioni 1, 3 e 7 del regolamento, impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una parte delle operazioni di un terzo consistenti in nuovi prestiti, quali strumenti di debito o di leasing, nonché strumenti di quasi-equity;
- 68) «tasso di garanzia»: percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione ammissibile nel quadro della pertinente misura di aiuto di Stato;
- 69) «uscita»: la liquidazione di partecipazioni da parte di un intermediario finanziario o investitore, compresi il «trade sale» (vendita commerciale), il «write-off» (liquidazione), il rimborso di azioni/prestiti, la vendita a un altro intermediario finanziario o a un altro investitore, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali (IPO);
- 70) «dotazione finanziaria»: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura per il finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all'investitore pubblico;
- 71) «investimento per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi-equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti;
- 72) «investitore privato indipendente»: investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i «business angels» e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa;
- 73) «persona fisica»: ai fini degli articoli 21 e 23, qualsiasi persona diversa da un'entità giuridica che non sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

- 74) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;
- 75) «prima vendita commerciale»: la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;
- 76) «PMI non quotata»: una PMI non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, fatta eccezione per le piattaforme alternative di negoziazione;
- 77) «investimento ulteriore (di follow-on)»: investimento supplementare per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;
- 78) «capitale di sostituzione»: l'acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente;
- 79) «entità delegata»: la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro che persegue obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico: l'entità delegata può essere selezionata o nominata direttamente in conformità delle disposizioni della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1) o di disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tale direttiva;
- 80) «impresa innovativa»: un'impresa
- a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o
- b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;
- 81) «piattaforma alternativa di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE, nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI;
- 82) «prestito»: accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. Può essere un prestito o un altro strumento di finanziamento, tra cui il leasing, che offra al mutuante una componente predominante di rendimento minimo. Il rifinanziamento dei prestiti esistenti non è un prestito ammissibile;

Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

- 83) «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza

- decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- 84) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- 85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- 86) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

- 87) «studio di fattibilità»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;
- 88) «spese di personale»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;
- 89) «alle normali condizioni di mercato»: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento dicollusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;
- 90) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
- 91) «infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni

- scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1);
- 92) «poli di innovazione»: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo;
- 93) «personale altamente qualificato»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;
- 94) «servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;
- 95) «servizi di sostegno all'innovazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;
- 96) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- 97) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- 98) «distacco»: impiego temporaneo, da parte di un beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro;

Definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

- 99) «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
- a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
- b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;

- 100) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 30 % dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità;

Definizioni relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente

- 101) «tutela dell'ambiente» o «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;
- 102) «norma dell'Unione»:
- a) una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale; o
 - b) l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT;
- 103) «efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
- 104) «progetto per l'efficienza energetica»: un progetto di investimento che aumenta l'efficienza energetica di un immobile;
- 105) «fondo per l'efficienza energetica»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire nei progetti volti a migliorare l'efficienza energetica degli immobili sia nel settore residenziale che non. Tali fondi sono gestiti da un gestore del fondo per l'efficienza energetica;
- 106) «gestore dei fondi per l'efficienza energetica»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti ammissibili per l'efficienza energetica;
- 107) «cogenerazione ad alto rendimento»: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (1);
- 108) «cogenerazione» o produzione combinata di energia elettrica e di calore: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;
- 109) «energia da fonti rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi;
- 110) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;
- 111) «biocarburante»: carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;
- 112) «biocarburante sostenibile»: biocarburante conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE;

- 113) «biocarburanti prodotti da colture alimentari»: biocarburanti prodotti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (2);
- 114) «tecnologie nuove e innovative»: tecnologie nuove e non comprovate rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia esistente;
- 115) «responsabilità in materia di bilanciamento»: la responsabilità, gravante su un operatore di mercato o sul suo rappresentante scelto (responsabile del bilanciamento), inerente alle differenze tra la produzione, il consumo e le operazioni di mercato nel corso di un dato periodo di compensazione degli sbilanciamenti;
- 116) «responsabilità standard in materia di bilanciamento»: responsabilità di bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie dalla quale nessun produttore deve essere esonerato;
- 117) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché i biogas e la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- 118) «costi totali livellati della produzione di energia»: calcolo del costo della generazione di energia elettrica al punto di connessione a una rete di carico o elettrica. Comprende il capitale iniziale, il tasso di attualizzazione e i costi di funzionamento continuo, di combustibile e di manutenzione;
- 119) «imposta ambientale»: qualsiasi imposta con una specifica base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali e/o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;
- 120) «livello minimo di imposizione dell'Unione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell'Unione; per quanto riguarda i prodotti energetici e l'energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell'Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1);
- 121) «sito contaminato»: sito ove sia confermata la presenza, imputabile ad attività umane, di sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'uso attuale dei terreni o del loro uso futuro approvato;
- 122) «principio chi inquina paga»: principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore;
- 123) «inquinamento»: i danni provocati da un inquinatore che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente o che crea le condizioni che portano a tale degrado dell'ambiente fisico o delle risorse naturali;
- 124) «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico»: un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE. In questa definizione rientrano gli impianti di produzione per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e la rete (comprese le rispettive strutture) necessari per distribuire il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell'utente;
- 125) «inquinatore»: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente o crei le condizioni che portano al suo degrado;
- 126) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- 127) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia o riparazione/recupero attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

- 128) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- 129) «stato dell'arte»: un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione;
- 130) «infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che collega l'Unione a uno o più paesi terzi e che rientra nelle seguenti categorie:
- a) relativamente all'energia elettrica:
- i) infrastruttura per la trasmissione, definita all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/72/CE, del 13 luglio
 - ii) 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (2);
 - iii) infrastruttura per la distribuzione, definita all'articolo 2, punto 5, dalla direttiva 2009/72/CE;
 - iv) impianti di stoccaggio di energia elettrica, definiti come impianti utilizzati per immagazzinare energia elettrica in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV;
 - v) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui ai punti da i) a iii) per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni; e
 - vi) reti intelligenti, definite come qualsiasi attrezzatura, linea, cavo o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a bassa e media tensione, destinati alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo e alla gestione interattivi e intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di energia elettrica all'interno di una rete elettrica in vista dello sviluppo di una rete che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori) al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite e offra un livello elevato di qualità e di sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;
- b) relativamente al gas:
- i) condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas naturale e del biogas facenti parte di una rete, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale; ii) impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di gas ad alta pressione di cui al punto i);
 - ii) impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto («GNL») o il gas naturale compresso («GNC»); e
 - iii) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;
- c) relativamente al petrolio:
- i) oleodotti utilizzati per trasportare il petrolio grezzo;
 - ii) stazioni di pompaggio e impianti di stoccaggio necessari per il funzionamento degli oleodotti per petrolio grezzo; e
 - iii) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e i dispositivi di inversione dei flussi;

d) relativamente al CO₂: rete di condotte, comprese le connesse stazioni di compressione, per il trasporto di CO₂ verso i luoghi di stoccaggio, con l'obiettivo di iniettare il CO₂ in formazioni geologiche sotterranee idonee ai fini di uno stoccaggio permanente;

- 131) «legislazione sul mercato interno dell'energia»: legislazione comprendente la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (1), il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (2), il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (3) e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (4), o le disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tali atti;

Definizioni relative agli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

- 132) «residenza abituale»: luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali; nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che dimori in due o più Stati membri, il luogo di residenza abituale è considerato il luogo dei suoi legami personali, purché la persona vi ritorni regolarmente; se una persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata, il luogo dei suoi legami personali continua ad essere considerato luogo di residenza, indipendentemente dal fatto che vi ritorni nel corso di detta attività; la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale; in alternativa, «residenza abituale» assume il significato attribuito nella legislazione nazionale degli Stati membri;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture a banda larga

- 133) «banda larga di base», «reti a banda larga di base»: reti con funzionalità di base ospitate da piattaforme tecnologiche quali le soluzioni ADSL (fino a reti ADSL2 +), le reti via cavo non-enhanced (ad esempio DOCSIS 2.0), le reti mobili di terza generazione (UMTS) e i sistemi satellitari;
- 134) «opere di ingegneria civile relative alla banda larga»: le opere di ingegneria civile che sono necessarie per sviluppare una rete a banda larga, quali le opere di scavo in una strada per la posa di cavidotti (a banda larga);
- 135) «cavidotto»: condotta o tubazione sotterranea utilizzata per alloggiare i cavi (in fibra ottica, di rame o coassiali) di una rete a banda larga;
- 136) «disaggregazione fisica»: disaggregazione che permette l'accesso alla linea di accesso dell'utente finale e consente ai sistemi di trasmissione dei concorrenti di trasmettere direttamente attraverso tale linea;
- 137) «infrastruttura passiva a banda larga»: rete a banda larga senza alcuna componente attiva. Comprende generalmente infrastrutture di ingegneria civile, cavidotti, fibra spenta e centraline stradali;
- 138) «reti di accesso di nuova generazione (NGA)»: reti avanzate che devono presentare almeno le seguenti caratteristiche:

a) fornire servizi in modo affidabile a una velocità molto elevata per abbonato attraverso una rete di backhauling in fibra ottica (o di tecnologia equivalente) sufficientemente vicino ai locali dell'utente per garantire una effettiva trasmissione ultraveloce;

b) sostenere una serie di servizi digitali avanzati, compresi servizi convergenti esclusivamente basati sull'IP; e c) avere una velocità di upload considerevolmente maggiore (rispetto alle reti a banda larga di base). Nell'attuale fase di mercato e sviluppo tecnologico, le reti NGA sono le seguenti: a) le reti di accesso in fibra ottica (FTTx); b) le reti cablate avanzate potenziate;

c) alcune reti di accesso senza fili avanzate in grado di garantire un'affidabile trasmissione ad alta velocità per abbonato;

- 139) «accesso all'ingrosso»: accesso che consente a un operatore di utilizzare le strutture di un altro operatore. Il più ampio accesso possibile da fornire sulla rete interessata comprende, in base agli attuali sviluppi tecnologici, almeno i prodotti di accesso indicati qui di seguito. Per le reti FTTH/FTTB: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta, accesso disaggregato alla rete locale e accesso bitstream. Per le reti cablate: accesso ai cavidotti e accesso bitstream. Per le reti FTTC: accesso ai cavidotti, accesso disaggregato alle sotto reti e accesso bitstream. Per l'infrastruttura di rete passiva: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta e/o accesso disaggregato alla rete locale. Per le reti a banda larga ADSL: accesso disaggregato alla rete locale, accesso bitstream. Per le reti mobili o senza fili: bitstream, condivisione di antenne e accesso alle reti di backhauling. Per le piattaforme satellitari: accesso bitstream;

Definizioni relative agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

- 140) «opere audiovisive difficili»: opere individuate come tali dagli Stati membri sulla base di criteri predefiniti all'atto di istituire regimi o concedere aiuti, che possono comprendere film la cui unica versione originale è nella lingua ufficiale di uno Stato membro che abbia un territorio, una popolazione o un'area linguistica limitati, nonché cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale;
- 141) «elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE»: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
- 142) «utile ragionevole»: utile che viene tipicamente ottenuto nel settore interessato. In ogni caso, viene considerato un utile ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base;
- 143) Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali
- 144) «sport professionistico»: la pratica di un'attività sportiva sotto forma di lavoro subordinato o prestazione di servizio retribuita, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno concluso un contratto di lavoro formale tra lo sportivo professionista e la relativa organizzazione sportiva, qualora l'indennità superi il costo di partecipazione e costituisca una parte significativa del reddito dello sportivo. Ai fini del presente regolamento le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione all'evento sportivo non sono considerate come un'indennità.

Articolo 3 - Condizioni per l'esenzione

I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.

Articolo 4 – Soglie di notifica

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie:
 - a) aiuti a finalità regionale agli investimenti: l'«importo di aiuto corretto», calcolato secondo il meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20, per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di EUR;
 - b) aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 20 milioni di EUR come previsto all'articolo 16, paragrafo 3;
 - c) aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
 - d) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
 - e) aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2 milioni di EUR per impresa e per anno;
 - f) aiuti alle PMI per i costi di cooperazione connessi alla partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
 - g) aiuti al finanziamento del rischio: 15 milioni di EUR per impresa ammissibile, come previsto all'articolo 21, paragrafo 9;
 - h) aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5;
 - i) aiuti alla ricerca e sviluppo:
 - i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 40 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;
 - ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate;
 - iii) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;
 - iv) se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;
 - v) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50 %;
 - vi) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 7,5 milioni di EUR per studio;
 - j) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 20 milioni di EUR per infrastruttura;
 - k) aiuti ai poli di innovazione: 7,5 milioni di EUR per polo;
 - l) aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
 - m) aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
 - n) aiuti alla formazione: 2 milioni di EUR per progetto di formazione;
 - o) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
 - p) aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
 - q) aiuti intesi a compensare i sovra costi connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
 - r) aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;

- s) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, esclusi gli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati e gli aiuti per la parte dell'impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- t) aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica: 10 milioni di EUR come previsto all'articolo 39, paragrafo 5;
- u) aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- v) aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e aiuti al funzionamento per la promozione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto. Se l'aiuto è concesso in base a una procedura di gara competitiva a norma dell'articolo 42: 150 milioni di EUR l'anno, tenendo conto della dotazione cumulata di tutti i regimi di cui all'articolo 42;
- w) aiuti agli investimenti per la rete di distribuzione del teleriscaldamento e del teleraffreddamento: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- x) aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche: 50 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- y) aiuti per le infrastrutture a banda larga: 70 milioni di EUR di costi totali per progetto;
- z) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 100 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 50 milioni di EUR per impresa e per anno;
- aa) regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 50 milioni di EUR per regime e per anno;
- bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali: 15 milioni di EUR o i costi totali superiori a 50 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno; e
- cc) aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 10 milioni di EUR o i costi totali superiori a 20 milioni di EUR per la stessa infrastruttura.

2. Occorre evitare che le soglie elencate o menzionate al paragrafo 1 non siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto.

Articolo 7 – Intensità di aiuto e costi ammissibili

1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
2. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
3. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
4. Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.
5. Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno

- uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.
6. Se si concedono aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità massime di aiuto fissate in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto non possono essere aumentate.

Articolo 8 - Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
 - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.
6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

Articolo 9 – Pubblicazione e informazione

1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:
 - a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o di un link che dia accesso a tali informazioni;
 - b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o di un link che dia accesso a tale testo;

c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione interessata, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web.

2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21 (1), le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR): 0,5-1; 1-2; 2-5; 5-10; 10-30; e uguale o superiore a 30.
3. Per i regimi di cui all'articolo 51, l'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo non si applica ai consumatori finali.
4. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1 sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.
5. La Commissione pubblica sul suo sito web:
 - a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;
 - b) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11.
6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II

CONTROLLO

Articolo 10 - Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11 - Relazioni

Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmettono alla Commissione:

a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

b) una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1) modificato, in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento di esecuzione, relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica.

Articolo 12 - Controllo

Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

SEZIONE 5

Aiuti alla formazione

Articolo 31 - Aiuti alla formazione

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
 - b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
 - c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
 - d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:
 - a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
 - b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
5. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
 - b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

— • —

MODULO RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990, D.Lgs. n. 97/2016 e L.R. 1/2012)

Il/la sottoscritto/a Il/la sottoscritto/a _____			
<i>(Nome Cognome)</i>			
nato/a a _____	(____)	il _____ / _____ / _____	
<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(gg/mm/aaaa)</i>	
residente in _____	(____)	_____	_____
<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(Via, Piazza, ecc.)</i>	<i>(Numero)</i>
tel. _____			
<i>(Numero)</i>			

Documento di identificazione

<input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Passaporto	<input type="checkbox"/> Patente
n.° documento: _____		
<i>(allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale)</i>		
Data rilascio: _____ / _____ / _____	Scadente il: _____ / _____ / _____	
<i>(gg/mm/aaaa)</i>	<i>(gg/mm/aaaa)</i>	
Rilasciato da: <input type="checkbox"/> Comune	<input type="checkbox"/> Questura	<input type="checkbox"/> Prefettura
Comune: _____	Provincia: _____	
Stato: _____		
<i>(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)</i>		

In qualità di:

diretto interessato legale rappresentante procura da parte di _____

CHIEDE**In merito all'Avviso FORMAZIONE CONTINUA – FASE V (Azione 8.6.1 e 10.4.2 del POR FSE 2014-2020)**

Di:

 visionare estrarne copia in carta semplice estrarne copia conforme in bollo riprodurre su supporto informatico dell'interessato**Documentazione richiesta** _____

_____**Motivazione della richiesta** _____

_____**Indirizzo (per comunicazioni/copie)** _____
__________, _____ / _____ / _____
(Luogo) (Data)_____
(Firma)**INFORMATIVA PRIVACY (Art. 13 del D.Lgs. 196/2003)**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

- il trattamento è indispensabile ai soli fini del procedimento di accesso;
- è realizzato da personale della Segreteria di Giunta anche con l'ausilio di mezzi elettronici.

Preso atto dell'informativa di cui sopra il/la sottoscritto/a _____
(Nome Cognome)

acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere.

_____, _____ / _____ / _____
(Luogo) (Data)